

XXXVII.

TORNATA DI LUNEDÌ 15 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:Disegni di legge (*Presentazione*):

Convenzione commerciale con la repubblica
Argentina (BLANC) Pag. 1176
Modus vivendi con la Spagna (Id.) 1176

Relazioni (*Presentazione*):

Camera di commercio di Messina (DE GAGLIA) 1175
Sovrimposte comunali (CHIARADIA) 1193
Danneggiati dai terremoti (CAMBRAY-DIGNY) . 1193

Disegno di legge:

Provvedimenti finanziari (*Seguito della discussione*) 1176

Oratori:

BOSELLI, ministro delle finanze 1178
1179-80-82-83-84-87-90-91-92-93-98-1200-02-05-07
FROLA, relatore. 1178
1182-85-88-1200-08
GIANOLIO 1191-96-1200
GIUSSO 1191
IMBRIANI 1209
MONTAGNA. 1178
1179-80-81 82-83-84-89-91-92 205
NICCOLINI 1186-88
PANTANO 1177-78
1181-86-89-90-92-94-1200-01-02-07
PIPITONE 1183-99
SANGUINETTI 1199
TRIPEPI F. 1183
ZAVATTARI 1209

Votazione nominale:

Nulla per mancanza del numero legale . . . 1209
Emendamento Pantano (Spiriti) 1173

Verificazione di poteri 1176

La seduta comincia alle 14.20.

Votazione nominale.

Presidente. Riprenderemo la votazione nominale interrotta nella seduta precedente sull'emendamento dell'onorevole Pantano all'ar-

ticolo 4 dell'allegato *D* dei provvedimenti di finanza e tesoro.

Coloro che approvano l'emendamento dell'onorevole Pantano, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, risponderanno sì; coloro che non l'approvano risponderanno *no*.

Si faccia la chiama.

Borgatta, segretario, fa la chiama.*Risposero Sì:*

Afan de Rivera — Angiolini — Anselmi.
Badini-Confalonieri — Barzilai — Bonacci Teodorico — Bonin — Branca — Brin — Brunicardi.
Cappelli — Carotti — Cavallotti — Celli — Chiapusso — Cocco-Ortu — Colajanni Napoleone.

De Amicis — De Bellis — De Bernardis — Della Rocca — De Marinis — De Martino — De Nicolò — Diligenti — Di Rudini. Episcopo.

Fazi — Ferri — Franchetti — Frascara. Gallini — Gallo Nicolò — Gavazzi — Gianturco — Giusso.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lazzaro.

Marcora — Martini — Mazza — Michelozzi — Miniscalchi — Montagna — Mussi. Niccolini.

Ottavi.

Pandolfi — Pantano — Papadopoli — Parpaglia — Pavoncelli — Picardi — Pipitone.

Rizzetti — Rosano.
Sineo — Socci.
Talamo — Testasecca — Tiepolo.
Vendemini — Vendramini — Vischi.
Wollemborg.
Zanardelli — Zavattari.

Risposero No:

Adamoli — Amadei.
Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bazzuoli — Benedini — Bernabei — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Billi — Bogliolo — Borgatta — Boselli — Bracci — Brena — Broccoli.

Cadolini — Cambray-Digny — Canegallo — Canzi — Carlomagno — Casale — Casalini — Cerulli — Cerutti — Chiaradia — Chinaglia — Clemente — Clementini — Colleoni — Colpi — Comandù — Coppino — Costantini — Costella — Cottafavi — Cremonesi — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Giancarlo — D'Ayala-Valva — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Gaglia — Del Balzo — De Leo — Del Giudice — Di Lenna — Di San Donato — Donati Carlo.

Elia — Ercole.

Falconi — Fanti — Farinet — Fasce — Fede — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Florena — Frola.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti — Galli Roberto — Gamba — Garibaldi — Gemma — Ghigi — Gianolio — Gioppi — Giorgini — Giovanelli — Grandi.

Lausetti — Leali — Lochis — Lo Re Nicola — Lovito — Luzzatto Attilio.

Macola — Marazio Annibale — Marzin — Marzotto — Mazzino — Meacci — Mel — Menotti — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miraglia — Mocenni — Modestino — Morandi — Morelli Enrico — Morin — Morpurgo.

Omodei.

Paganini — Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pascolato — Piccolo-Cupani — Pierrotti — Pini — Piovene — Pisani — Poli — Pozzi — Pottino.

Quintieri.

Raggio — Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Ridolfi — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rossi Rodolfo — Rovasenda — Ruffo.

Sacchetti — Salaris — Sanguineti — Santini — Saporito — Scaglione — Scara-

mella-Manetti — Schiratti — Scotti — Ser-
rao — Siccardi — Silvestrelli — Silvestri
Sonnino Sidney — Spirito Francesco — Squitti.
Tacconi — Terasona — Tinozzi — Tondi
— Torielli — Torraca — Tortarolo —
Trinchera — Tripepi Francesco.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli
Eugenio — Verzillo — Vetroni — Vienna —
Vollaro-De Lieto

Weil-Weiss.

Zainy.

Astenuti.

Anzani — Aprile.

Brunetti Gaetano.

Castorina.

De Riseis Giuseppe — Di Frasso-Dentice

— Di Sant'Onofrio.

Fusco Ludovico.

Grassi-Pasini.

Lampiasi.

Marescalchi-Gravina.

Roxas — Ruggieri Giuseppe.

Sola.

Toaldi.

Sono in congedo:

Buttini.

Calpini — Calvanese — Calvi — Carenzi

— Cimati.

Dari — De Luca.

Fani.

Luzzatti Ippolito.

Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Poggi.

Salandra — Suardo Alessio.

Torrigiani.

Sono ammalati:

Capilupi.

Fagioli.

Giuliani.

Lorenzini.

Meardi.

Pompilj.

Sani Severino.

Trompeo — Turrisi.

Assenti per ufficio pubblico:

Calleri — Cavagnari.

Nocito.

Peroni.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sull'emendamento dell'onorevole Pantano.

Presenti e votanti 243

Risposero no. 161

Risposero sì 68

Si astennero 14

(La Camera non approva l'emendamento Pantano).

Approvazione del processo verbale.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del processo verbale della seduta precedente.

D'Ayala-Valva, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Fasce, di giorni 3; Barracco, di 15; Tornielli, di 4; Danieli, di 8; Pellerano, di 1; Cantalamessa, di 6; Papa, di 2; Lucifero, di 10; Turbiglio Sebastiano, di 3; Rava, di 2; Luzzatti Luigi, di 4; Canzi, di 10. Per motivi di salute gli onorevoli: Delvecchio, di giorni 6; Farina Nicola, di 6; Gui, di 8. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Carcano, di giorni 2; Toaldi, di 5.

(Sono conceduti).

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura degli omaggi pervenuti alla Camera.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

Dalla Cassa di Risparmio di Forlì — Conto-reso di quel Consiglio di amministrazione sulla gestione 1894, copie 4;

Dall'onorevole Gaspare Finali, senatore del Regno — La vita politica di contemporanei illustri (B. Ricasoli, L. C. Farini, Q. Sella, T. Mamiani, M. Minghetti, C. di Cavour), una copia;

Dal Sindaco di Modena — Atti di quel Consiglio comunale per l'anno amministrativo 1893-94, una copia;

Dal Ministero delle finanze, segretariato generale — Relazioni sui servizi dell'Amministrazione finanziaria per l'esercizio 1893-94, copie 100.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole De Gaglia a venire alla tribuna per presentare una relazione.

De Gaglia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge dei Regi Decreti 29 novembre 1894 e 20 gennaio 1895 relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei Comizi elettorali della Camera di commercio ed arti di Messina.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Marazzi. Chiedo di parlare.

Presentazione di una proposta di legge.

Presidente. Gli onorevoli Clementini, Dal Verme, Basetti ed altri hanno presentato una proposta di legge che verrà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Osservazioni sui lavori parlamentari.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe ora....

Marazzi. Onorevole presidente, io aveva chiesto di parlare.

Presidente. Su di che?

Marazzi. Sull'ordine del giorno.

Gli Uffici hanno nominato una Commissione per riferire sul disegno di legge per il tiro a segno. Di questa Commissione fanno parte, almeno credo, due nostri colleghi i quali sono membri della Commissione centrale del tiro a segno.

Siccome a proposito del disegno di legge potrebbe venire in discussione l'essere o il non essere della Commissione centrale, io domanderei all'onorevole presidente se egli creda che sia compatibile il mandato di commissario per l'esame di questa legge, con l'ufficio di membro della Commissione centrale. (Commenti).

Presidente. Onorevole Marazzi, le incompa-

tibilità sono stabilite dalla legge o dal regolamento; altre non ne esistono.

Marazzi. Di maniera che un ministro potrebbe far parte di una Commissione per l'esame di una legge?

Presidente. Non c'è incompatibilità.

Marazzi. Ma la presenza di questi due colleghi può mettere in imbarazzo gli altri commissarii i quali intendessero proporre la soppressione della Commissione centrale. (*Mormorio*).

Presidente. Dal momento che gli Uffici li hanno nominati, essi hanno diritto di esercitare il loro mandato.

Aprile. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Aprile. Poichè si è parlato dell'ordine dei lavori parlamentari, mi permetterei di proporre che si anticipasse la seduta antimeridiana che si terrà domani.

Presidente. Di questo parleremo in fin di seduta.

Presentazione di disegni di legge.

Blanc, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e della agricoltura e commercio, una convenzione commerciale da noi conclusa coll'Argentina il primo giugno 1894.

Mi onoro inoltre di presentare alla Camera, di concerto coi ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio, un disegno di legge per l'approvazione della proroga a tempo indeterminato del *modus vivendi* commerciale con la Spagna.

Prego la Camera di voler dichiarare urgenti entrambi questi disegni di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi due disegni di legge.

L'onorevole ministro chiede che essi siano dichiarati urgenti. Se non vi sono osservazioni in contrario, la domanda dell'onorevole ministro s'intenderà approvata.

(*È approvata*).

Saranno stampati e mandati alla Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio.

Comunicazioni del Presidente.

Presidente. Ora si dovrebbe venire allo svolgimento delle interrogazioni; ma poichè si è speso molto tempo per la votazione nominale, io proporrei di rimandare le interrogazioni a domani.

Voci. Va bene! Sì!

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del collegio di Castel San Giovanni.

La Giunta delle elezioni propone unanime la convalidazione di quella dell'onorevole Priario nel collegio di Castel San Giovanni.

Non essendovi alcuno iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito le conclusioni della Giunta. Chi le approva, sorga.

(*Sono approvate*).

Seguita la discussione dei provvedimenti finanziari.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: provvedimenti di finanza e di tesoro.

La Camera ricorderà, che oltre all'emendamento dell'onorevole Pantano, intorno al quale avvenne la votazione nominale, vi sono due aggiunte: una dell'onorevole Valli Eugenio ed altri, ed una dell'onorevole Colombo.

L'aggiunta dell'onorevole Valli Eugenio ed altri deputati è così concepita:

« Verrà accordato l'abbuono del 2 per cento a titolo di *calo stradale* a tutto lo spirito di produzione nazionale, nel momento in cui esce dalle fabbriche rispettive. »

L'aggiunta dell'onorevole Colombo è la seguente:

« Oltre ai suddetti abbuoni è accordato un *calo stradale* di uno per cento. »

L'aggiunta dell'onorevole Valli ha la precedenza nella votazione.

Ove la Camera non l'accettasse, si dovrebbe votare quella dell'onorevole Colombo. Debbo avvertire che il Governo e la Commissione non accettano queste aggiunte.

Pongo dunque a partito l'aggiunta dell'onorevole Valli Eugenio ed altri.

Chi l'approva, sorga.

(*Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Valli Eugenio ed altri non è approvata*).

Veniamo ora ai voti circa la proposta dell'onorevole Colombo; chi l'approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta dell'onorevole Colombo è approvata).

Ora darò lettura dell'articolo terzo che era rimasto sospeso, e poi verremo all'articolo 4°.

« Art. 3. *Classificazione delle fabbriche.* — Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

« La quantità del prodotto sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

« Però le fabbriche di 2^a categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

« Per le fabbriche di nuovo impianto si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi, di cui sono provvedute.

« La produttività giornaliera sarà determinata avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto. »

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Colgo l'occasione...

Boselli, ministro delle finanze. Ma non si vota l'articolo quarto?

Presidente. Scusi, onorevole Pantano, mi ero dimenticato di far votare il complesso dello articolo quarto.

Pantano. Io desidero fare una semplice osservazione.

Siccome ormai l'articolo 3 e l'articolo 4 formano una cosa sola, essendo stato respinto il mio emendamento, vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare una proposta.

Presidente. La farà dopo la votazione dell'articolo quarto.

Pantano. Ma no; io debbo farla per l'uno e per l'altro articolo. Di fronte a manifestazioni che debbono essere indubbiamente giunte al Governo dalle zone maggiormente colpite dalla nuova riforma, specie dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalle Puglie, chiedo al Governo se non fosse il caso di accogliere la preghiera degli industriali di quelle zone, i quali domanderebbero che magari si aumentasse, se occorre, il dazio da 180 a 200 lire.

Presidente. Ma, onorevole Pantano, io non posso consentirle di rientrare nel merito. Ed inoltre le osservo che il dazio di 180 lire è stato approvato col primo articolo. Quindi non è più possibile ritornarci sopra.

Pantano. Sia pure: ma poichè l'articolo quarto non è votato, io vorrei che il Governo trovasse modo di introdurre qualche modificazione.

Presidente. Non possiamo riaprire la discussione mentre siamo in votazione. (*Rumori — Conversazioni*).

Metto dunque a partito l'articolo quarto. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo terzo che era rimasto sospeso. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 5. Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente della Finanza.

« L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali di abitazione purchè siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto e libero agli agenti della Finanza sì di giorno come di notte, e l'esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

« Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lam-

bicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della Finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

« Gli agenti della Finanza potranno, in caso di sospetto di frode, eseguire visite e perquisizioni domiciliari in ogni tempo con l'assistenza di un ufficiale della guardia di Finanza, oppure di un ufficiale di polizia giudiziaria. »

L'onorevole Pantano ha proposto la soppressione di quest'ultimo capoverso.

Boselli, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli, ministro delle finanze. Noto che l'ultimo comma dell'articolo 5 non è che la fusione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge del 3 luglio 1864 sui dazi di consumo e dell'articolo 23 di quella dell'8 aprile 1881 sull'ordinamento della guardia di finanza, e che quindi con esso non si viene ad accrescere il rigore delle vigenti norme sulla vigilanza fiscale. E ciò è tanto vero, ch'io prego la Commissione di modificare il comma stesso nel senso di dire che nulla è innovato allo stato presente delle cose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

Frola, relatore. In questo articolo la Commissione ha introdotto un primo emendamento con cui è risolta una questione sollevata dall'onorevole Pantano durante la discussione generale, nella quale egli lamentava che si lasciasse libero agli agenti di finanza l'accesso alle fabbriche ed agli opifici: e la Commissione ha perciò proposto un emendamento nel senso di escludere dalle visite i locali di abitazione.

La Commissione accetta ben volentieri l'invito ora direttole dall'onorevole ministro, ed è d'accordo nel sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 5, il quale si potrebbe sostituire con le parole seguenti:

« Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti. »

Presidente. Onorevole Pantano, accetta?

Pantano. Io accetto, non perchè possa consentire che la nuova formula rispecchi l'antica; questo no; ma perchè questa nuova formula, non portando innovazioni, mi toglie gli scrupoli che avevo circa l'inviolabilità di domicilio.

Montagna. Chiedo di parlare.

Presidente. Intorno a questo articolo?

Montagna. Sì.

Presidente. Parli pure.

Montagna. L'onorevole ministro delle finanze, per le dichiarazioni fatte l'altro giorno, sembra non sia alieno dal seguirci in cose per le quali si tratti di rendere meno disagiata la condizione di questa industria. Ora, dalle disposizioni vigenti, che credo consacrate, in un modo più assoluto nell'articolo 4 che abbiamo votato, è stabilita una cosa intorno a cui richiamo, un momento, l'attenzione della Camera, perchè si tratta di cosa che è assolutamente tecnica. Le fabbriche di alcool sono distinte in grandi fabbriche ed in piccole fabbriche; le grandi fabbriche cominciano col produrre l'alcool grezzo, e finiscono loro stesse per dare l'alcool fino, rettificato, che si mette in commercio. A questa industria che è così esercitata, ha diritto il Governo, per effetto dell'applicazione di una legge d'imposta, di cambiar l'indole ed il funzionamento? Ora accade che la legge cambia l'indole ed il funzionamento...

Presidente. Onorevole Montagna, mi permetta di osservarle che qui si tratta soltanto della vigilanza alle fabbriche.

Montagna. ... Sta bene. E siccome la vigilanza si esercita in un modo o in un altro, vedrà che l'aggiunta che voglio proporre appunto si riferisce alla vigilanza delle fabbriche.

Dicevo, dunque, che la legge fa questa condizione agli industriali: ammette che essi possano produrre e rettificare l'alcool che essi producono; ma se vogliono rettificare anche l'alcool proveniente da altre fabbriche, la legge lo vieta.

E io domando: perchè la legge deve impedire un funzionamento naturale, normale di quest'industria?

Capisco che si facciano restrizioni per quelle fabbriche nelle quali la finanza non esercita una vigilanza diretta; ma nelle grandi distillerie, dove lo Stato tiene impiantato un ufficio completo di vigilanza, dove comincia a richiedere appositi locali, dove ci sono ingegneri, bassi agenti, dove c'è insomma una organizzazione doganale completa lo Stato non si sente garantito abbastanza?

E se si sente garantito, perchè non lascia che quest'industria funzioni secondo la sua indole, secondo la sua natura?

Quindi io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di non opporre difficoltà ad ac-

cettare un'aggiunta a quest'articolo, che io proporrei in questi termini: « Le fabbriche nelle quali funziona l'ufficio permanente di finanza » possono distillare simultaneamente materie prime che godono abbuoni diversi purchè in apparecchi diversi, e perfettamente fra loro disgiunti.

« In tali fabbriche munite di apparecchi di rettificazione, è ammessa la rettificazione dell'alcool grezzo proveniente da altre fabbriche, purchè però i diversi prodotti, tanto grezzi che raffinati, siano tenuti in magazzini o serbatoi diversi ».

Si tratta, come vede l'onorevole ministro Boselli, semplicemente di non diminuire una delle funzioni dell'industria degli alcoli. Perchè, se rimanesse l'inciso dell'articolo precedente il quale, in tesi generale, stabilisce che si possono distillare materie prime nella stessa fabbrica, purchè la fabbrica sia divisa in diverse fabbriche, tanto varrebbe lo stabilire che non si può distillare che in fabbriche diverse.

L'onorevole ministro mi dirà che si tratta di un articolo già votato. Va benissimo, ma è un articolo votato in tesi generale. Ed io propongo un'eccezione per quegli stabilimenti dove è organizzata una vigilanza permanente governativa, nell'intento di evitare danno enorme all'industria dell'alcool e che si riverbera anche in quelle distillerie di vinaccie di cui tanto è tenera, e giustamente, la Camera.

Perchè quei prodotti delle vinaccie, quando debbono cadere in mano a quegli speculatori di cui ha parlato l'onorevole Boselli, evidentemente trovano un trattamento più crudele, mentre col dare alle grandi fabbriche la possibilità di rettificarli, come hanno avuto in altri tempi, si creerebbe all'industria una condizione meno disagiata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Questa aggiunta in ogni caso avrebbe dovuto essere proposta all'articolo 4, pur trattando materia alla quale si riferiscono gli articoli 7 e 8, che stabiliscono le norme da applicarsi nelle contingenze cui alludeva il deputato Montagna.

Tutte queste disposizioni nelle quali ci inoltriamo sono ispirate al proposito di evitare le frodi; le quali, come si sa, sono una delle grandi piaghe dell'imposta sugli spiriti. Onde prego vivamente la Camera di

voler approvare l'articolo, così come è proposto.

Montagna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ho ripetuto spesso che non si può parlare due volte intorno allo stesso argomento.

Montagna. Ma il ministro ha detto che la legge mira ad evitare le frodi. Forse che io propongo un emendamento per garantirle? Questo non è esatto, e protesto.

Frola, relatore. Neppure la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Montagna.

Presidente. Domando se l'emendamento dell'onorevole Montagna sia appoggiato.

(*Non è appoggiato*).

Imbriani. Non è appoggiato, perchè non c'è il numero nella Camera.

Presidente. Metto dunque a partito l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo all'ultimo capoverso dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 5° così emendato.

« Art. 5. *Vigilanza.* — Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente della Finanza.

« L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali d'abitazione, purchè siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto e libero agli agenti della Finanza sì di giorno come di notte, e l'esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

« Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della Finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

« Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti. »

(*È approvato*).

« Art. 6. *Liquidazione e pagamento della tassa.* — La liquidazione della tassa di fabbricazione è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

« La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

« Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, è data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

« I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

« Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella tesoreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantità da estrarre, la cauzione sarà limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità massima dello spirito che sarà introdotta nel magazzino. Però, anche in questo caso, il debito del fabbricante è costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma primo. »

Montagna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Montagna. In genere, quanto è prescritto in questo articolo per ciò che concerne la prestazione della cauzione da parte dei fabbricanti, corrispondente al presunto ammontare della tassa per la lavorazione di un mese, è cosa giusta.

Ma è anche prescritto che il fabbricante, quando voglia esonerarsi da questa cauzione, è obbligato a depositare lo spirito in un magazzino. Il Ministero però richiede, per quanto modesta essa sia, una cauzione anche in questo caso.

Ora io domando, se questa legge, come dichiara il Ministero, deve essere di sollievo al funzionamento dell'industria, mi pare che, a misura che andiamo avanti, troveremo sempre pastoie maggiori.

Infatti non capisco perchè il fabbricante, dal momento che dà in deposito il suo prodotto, debba anche essere sottoposto a cauzione. E badate, onorevoli colleghi, che il deposito è fatto in condizioni tali che il produttore non ne può mai in alcun modo disporre; perchè non soltanto il deposito è fatto in magazzini di cui una chiave è tenuta dall'amministrazione; ma l'amministrazione tiene permanentemente i suoi agenti nelle distillerie dove esistono questi magazzini.

Non capisco dunque perchè imporre questo nuovo aggravio ai fabbricati.

Inoltre pregherei l'onorevole ministro delle finanze di volermi accordare un momento di attenzione, perchè vorrei sottoporgli una proposta di grande importanza.

Ho udito molto parlare di code e di teste, come la vera fonte dell'avvelenamento per mezzo dell'alcool. Senza dubbio, in questa parte del prodotto alcoolico sono riconcentrate tutte le parti velenose. Ma il povero fabbricante, gravato d'una imposta di 180 lire per ogni ettolitro d'un prodotto che ne vale 40, indubitatamente metterà in commercio queste teste e queste code. Dia la facoltà, onorevole ministro delle finanze, di distruggere queste teste e queste code, quando il fabbricante crede che gli convenga distruggerle anzichè pagarvi una imposta di 180 lire, e adoperi per tale distinzione tutte quelle guarentigie di sicurezza che crede. Faccia fare questa distruzione nel modo che più gli pare e piace, ma dia la facoltà al fabbricante di distruggerle, deducendo dagli accertamenti di fabbrica, agli effetti della liquidazione della tassa, la quantità di alcool così distrutta.

Io pregherei dunque l'onorevole ministro delle finanze di voler dire in questo articolo, per quanto si riferisce alla cauzione suppletiva, che siano esonerati dalla cauzione i fabbricanti che depositano i loro prodotti nei magazzini; e che sarà detratta dagli accertamenti di tassa quella quantità di teste e di code che il fabbricante crede di abbandonare.

Io voglio sperare che l'onorevole ministro vorrà accettare una proposta così onesta e così morale. E accettandola, renderà un servizio alla pubblica igiene, perchè, quando Ella avrà accettato questo temperamento, di spirito-veleno non se ne porterà più in commercio, perchè quando il produttore sa che delle teste e delle code se ne può disfare, avrà più tornaconto a disfarsene, che a metterlo in commercio per ricavarne un minimo prezzo.

Io quindi voglio augurarmi che questa volta l'onorevole ministro delle finanze farà buon viso a questa mia proposta eminentemente morale.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Io ho cercato di regolare la materia delle cauzioni con la massima cura e diligenza, materia che

richiedeva miglior disciplina, poichè è bene che gli onorevoli colleghi sappiano che per effetto del sistema delle fideiussioni ho trovato l'amministrazione dello Stato in credito di oltre un milione e mezzo, che in gran parte può considerarsi come perduto.

Prego l'onorevole Montagna di notare che questo articolo non contiene nulla di nuovo, tranne che l'obbligo di prestare la cauzione, anche quando il fabbricante si obbliga a pagare la tassa a misura che si estrae lo spirito dal magazzino.

Questo modo di sostituire regolare cauzione con l'obbligo del pagamento della tassa in ragione della quantità di spirito da estrarre, implica il concetto che il fabbricante debba assolvere la tassa per tutto lo spirito che costituisce il carico di magazzino.

Però accade quasi sempre che per cali e dispersioni naturali, o per altre evenienze, venga a mancare una parte di spirito, costituente il carico di magazzino. Ed a supplire questa deficienza è appunto intesa la disposizione, con la quale è stabilita, in misura assai mite, la cauzione. Io quindi ho dovuto considerare che questa misura non costituisce un privilegio, ma siccome esiste la vigilanza permanente, della quale egli ha parlato, così ho pensato che questo articolo garantiva la finanza, senza essere troppo grave per l'industria.

Per questi motivi non posso accettare la proposta dell'onorevole Montagna.

Montagna. Domando di parlare.

Presidente. Non posso dargliene facoltà.

Montagna. Ma il ministro dice...

Presidente. Io non posso prescindere dalle precise disposizioni del regolamento.

Montagna. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Io non ho udito che il ministro le abbia attribuito opinioni che Ella non abbia espresso. Il ministro ha dato solamente alcuni schiarimenti.

Imbriani. Allora non c'è più discussione!

Montagna. Io ho sempre creduto che questa legge la volessimo discutere; se non la dobbiamo discutere...

Presidente. Sono otto giorni che discutiamo!...

Imbriani. Ma anche otto mesi!

Presidente. Il regolamento non permette di parlare due volte intorno allo stesso argomento.

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. La questione sollevata dall'onorevole Montagna è d'importanza non lieve ed io prego il ministro di volerla bene considerare.

La questione non deve essere guardata dal punto di vista della cauzione, perchè appunto la misura che il ministro ha stabilito è così minima che convengo non costituisce un peso molto sensibile. Però la presenza delle *teste* e *code* negli opifici crea al fabbricante una responsabilità diretta verso lo Stato, perchè una volta accertata la produzione della fabbrica, se per una causa qualunque, come notò l'onorevole ministro, queste *teste* o *code* vanno o disperse o perdute, il fabbricante è obbligato, non solamente a perdere il valore della merce, ma a pagarci anche la tassa. Se invece voi date al fabbricante la facoltà che oggi non ha, di poter distruggere le *teste* e *code* accumulate nel suo stabilimento, voi gli levate la responsabilità diretta che ha verso lo Stato, e realmente, onorevole ministro, rendete un servizio incalcolabile alla salute pubblica.

Io non dimenticherò mai una visita da me fatta nelle Puglie ad un grande stabilimento dove vidi tre o quattro grandissimi recipienti pieni tutti di *teste* e *code*, che sarebbero state sufficienti ad avvelenare mezza Europa. Allora ho domandato al fabbricante: cosa intendeva di farne. Mi rispose che data la condizione dell'industria in Italia che non consente di potere smaltire tutte le *teste* e *code* che si producono, e dovendo corrispondere allo Stato una tassa di 140 lire per ettolitro, avrebbe fatto del suo meglio per rettificarle quanto era possibile onde infiltrarle poco per volta nella circolazione.

Dunque questo è un argomento della massima importanza. Il fatto delle adulterazioni vale fino ad un certo punto; perchè quando la finanza ha tassato le *teste* e le *code*, il negoziante che non può smaltirle neanche col ribasso delle quaranta lire, che concede la legge, che cosa farà? Cercherà di scartarne il meno possibile e di lasciare che gli *alcools* commestibili vengano inquinati largamente da elementi tossici. Quindi io prego l'onorevole ministro di voler interrogare l'amministrazione, onde vedere in qual modo è possibile di provvedere, lasciando intanto a noi la speranza, che in un articolo aggiuntivo, parlando delle adulterazioni, si potesse provvedere alle *teste* e alle *code* in modo da eli-

minare gl'inconvenienti dei quali ho parlato. E in questo caso si potrebbe anche votare l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro delle finanze. Quanto alle adulterazioni, dispone l'ultima parte dell'articolo secondo. La proposta dell'onorevole Montagna, in sostanza, a che cosa si riduce? A una diminuzione di tassa.

Montagna. Sopra un prodotto che non ha consumo.

Boselli, ministro delle finanze. Ora, poichè la presente condizione di cose non è variata, dinanzi ad una proposta, che bisognerebbe avere maturamente esaminato in tutte le sue conseguenze e applicazioni pratiche, e trattandosi di variare uno stato di cose che non ha dato luogo a lagnanze dacchè esiste, io sono costretto a non accettarla, e prego la Camera di approvare l'articolo quale è stato proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. La Commissione si associa alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze. In ogni caso si potrà fare qualche osservazione in proposito quando verremo all'articolo 11 il quale tratta appunto di questa parte speciale.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 6. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 7. *Trasporti vincolati a bolletta a cauzione* — Gli spiriti soggetti alla tassa possono sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservare le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra, far passaggio:

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, non che ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;

b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati;

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali.

« Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta non che i cognac dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Alla lettera a), che parla del trasporto degli alcools dalle fabbriche alle dogane, ai depositi generali, ecc., io pregherei l'onorevole ministro ed i signori della Commissione di volere aggiungere anche il trasporto da una fabbrica all'altra, trasporto che non dovrebbe essere escluso. Invece, rimanendo così la dizione dell'articolo, verrebbe implicitamente a stabilirsi che da una fabbrica ad un'altra non potesse farsi il passaggio degli alcools.

L'ultimo inciso di quest'articolo dice: « Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta non che i cognac dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione. »

Parla degli spiriti, mentre dovrebbe parlare di materie conciate...

Boselli, ministro delle finanze. La legge attuale è la disposizione in vigore.

Montagna. Deve sapere l'onorevole ministro che, quando si fanno delle dizioni che lasciano dei dubbi nell'interpretazione, poi se ne risentono conseguenze dannosissime.

Ora io mi permetto di richiamare appunto l'attenzione dell'onorevole ministro intorno a questo. L'articolo in esame dice che gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta non che i cognac dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.

Qui si tratta di vini conciatati di alcools aggiunti: quindi liquidi conciatati e la materia che si trasporta non è più l'alcool, è il vino che si trasporta.

Pregherei adunque il ministro di provvedere a queste due cose semplicissime per rendere l'articolo più chiaro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Veda, onorevole Montagna, se Ella avesse, come gli altri colleghi, presentato prima questi emenda-

menti, in modo che io, la Commissione e la Camera avessimo potuto esaminarli, saremmo stati in grado di poterli apprezzare con maggiore cognizione.

L'assicuro, che di queste osservazioni sue io terrò conto, quando si farà il regolamento. Di più non posso fare, anche perchè non si tratta che di mantenere le disposizioni vigenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Triepi Francesco.

Triepi Francesco. L'onorevole ministro mi ha prevenuto in un'osservazione che volevo fare, a proposito di questo emendamento, all'onorevole Montagna.

Come possiamo noi, da un momento all'altro, valutare la ragionevolezza delle sue osservazioni, in cui egli ha tanta fede? Egli avrebbe dovuto uniformarsi al regolamento, e presentare in tempo le sue proposte, per farci votare con un po' più di conoscenza di causa.

Montagna. Chiedo di parlare.

Triepi Francesco. Non possiamo modificare una disposizione da un momento all'altro; tanto più che si tratta di un articolo contenuto in una legge precedente, e che una parola, una virgola aggiunta inconsideratamente può avere conseguenze gravissime, specialmente quando si tratta di frodi.

Presidente. L'onorevole Montagna ha chiesto di parlare per un fatto personale?

Montagna. Personalissimo, onorevole presidente. Altro che personale!

Presidente. Parli.

Montagna. Non facevo, anzitutto, assegnamento sul voto del collega Triepi sui miei emendamenti. Non ci aveva contato! (*Interruzione dell'onorevole Triepi*).

L'onorevole Triepi, tira fuori una frase a impressione, un po' come fa il ministro...

Boselli, ministro delle finanze. Niente affatto!

Montagna. L'onorevole Triepi, dice: specialmente quando si tratta di frodi.

Io prego l'onorevole Triepi di leggere quello che io propongo, di pensarvi bene, e di darne il giudizio che merita.

Presidente. Ma, onorevole Montagna, l'onorevole Triepi l'ha richiamato alla disposizione del regolamento, il quale vuole che gli emendamenti siano presentati ventiquattro ore prima.

Montagna. Onorevole presidente, io mi rendeva ragione della situazione in cui siamo,

perchè capisco che, in questi momenti, non si discute una legge di questo genere.

Io adempio al mio dovere di deputato sottoponendo alla Camera le difficoltà che credo d'incontrare in quest'articolo, sebbene persuaso che il ministro prima e la Camera poi non se ne vogliono occupare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Convenendo, in parte, con quanto ha detto l'onorevole Montagna, pregherei l'onorevole ministro di aggiungere una parola all'ultimo comma dell'articolo 6, per togliere una difficoltà che potrebbe portare impaccio serio ai produttori del Marsala.

Evidentemente, non era nelle intenzioni del ministro e della Commissione che, parlando dei vini, s'intendesse di parlare di vini tipici, perchè non si parla che di alcool aggiunto al vino, al mosto, alle frutta.

Ora, siccome i vini tipici come il Marsala, per quanto abbiano alcool aggiunto, sono sempre un semplice vino, e l'alcool non può più separarsi dal vino, io credo che si dovrebbe dire: « aggiunti ai vini, *eccettuati i vini tipici.* » Questa è l'aggiunta che propongo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro delle finanze. Prima di tutto siccome queste disposizioni sono in vigore e non hanno dato luogo ad inconvenienti, abbiamo già la prova che non producono i temuti guai. Del resto ciò che riguarda il marsala è ordinato dall'articolo 13: i vini tipici, compreso fra questi il marsala, hanno una disciplina a sè.

Pipitone. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni metto a partito l'articolo 7. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 8. *Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta.* — I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

« Con eguale sistema sarà pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa.

« I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio: uno per gli spiriti grezzi, l'altro per gli spiriti rettificati.

« Sarà permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non più soggetti a tassa, a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno però essere sollevati da tali obblighi, purchè si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione di tassa fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla tassa.

« Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini.

« Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quello indicato nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alla sanzione della legge doganale per i depositi di proprietà privata, esclusa però la concessione dell'abbuono di che all'articolo 65 della legge stessa.

« I commercianti all'ingrosso, gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, dovranno dare una cauzione corrispondente alla tassa sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta nei magazzini.

« È pure dovuta una cauzione per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Anche questo articolo non rende un servizio nè all'industria nè alla finanza. Esso dà la facoltà agli esercenti opifici di rettificazione di introdurre in questi anche alcohols che hanno pagato la tassa. Ma poi, ed è strano, l'articolo pretende che gli esercenti l'industria della rettificazione non debbano estrarre gli alcohols sdaziati dai loro magazzini finchè questi non siano spogliati di tutto l'alcohol gravato di tassa. Insomma un esercente opifici di rettificazione deve tenere immobilizzato un capitale per solo capriccio di legge. Ed io di questo non posso darmene ragione.

Si dice: è per garantirsi dalle frodi. Ebbene io vorrei proprio che il Governo e la

Commissione ci illuminassero un po' circa le frodi dalle quali, in questo caso, si vogliono difendere. Intanto la preoccupazione degli industriali è precisamente questa: che dalle frodi non si è rimasti garantiti fino ad oggi e meno ancora si resterà dopo che sia pubblicata questa legge. Io non comprendo perchè debba farsi questa condizione crudele all'esercente la raffineria per gli alcohols che introduce nei suoi magazzini con tassa pagata; quando invece è proprio il caso di lasciarlo perfettamente libero. Ebbene, la finanza dice: voi non potete estrarre l'alcohol dal vostro magazzino finchè da questo non avete asportato tutto l'alcohol gravato di tassa.

Questa non mi sembra veramente una bella condizione fatta a coloro che esercitano quest'industria. D'altra parte non so poi perchè gl'ispiratori di questa legge abbiano creduto opportuno di lasciare che l'alcohol giri e rigiri per tutto il mondo e finchè si vuole con la famosa bolletta d'accompagnamento, lasciandolo sempre gravato d'imposta. Questo alcohol può andare dal fabbricante al negoziante all'ingrosso, da questo ad un altro e così di seguito. Ora l'onorevole ministro dovrebbe sapere che le frodi sono principiate appunto quando si è cominciato a largheggiare nel permettere che l'alcohol girasse a destra e a manca con la bolletta d'accompagnamento; perchè passando l'alcohol per tante mani, è impossibile più il seguirlo, e noi abbiamo assistito allo spettacolo di veder commerciare queste bollette d'accompagnamento. Io non vedo quindi abbastanza garantiti da queste frodi nè l'erario nè gl'industriali onesti, i quali sono i più danneggiati; perchè se l'erario incassa tre o quattro milioni di meno il male non è per lui molto grande, mentre costituisce addirittura una rovina per coloro che in quest'industria hanno impiegato onestamente tutti i loro capitali. Quindi, benchè io m'aspetti dall'onorevole ministro una risposta non dissimile da quella che m'ha fatto per gli altri articoli, pure insisto nelle mie osservazioni per aver la coscienza che anche in questo articolo ho fatto il mio dovere. Ho cercato di occupare la Camera il meno possibile, ma il mio dovere l'ho fatto.

Non si fa che stabilire angarie inutili senza garantirci dalle frodi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. L'onorevole

Montagna dubita che queste disposizioni valgano a prevenire ed a reprimere le frodi che oggi si verificano. Io non voglio far qui una esposizione delle frodi cui la tassa sugli spiriti dà luogo: ma assicuro la Camera che di frodi se ne commettono parecchie, ed ho fondata speranza che con queste disposizioni esse verranno sensibilmente a diminuire.

Ammetto che si verifichino frodi colla bolletta di circolazione, ma frodi forse maggiori si accertarono nelle fabbriche di spiriti. Tutti abbiamo sentito parlare di certe colonne di distillazione apparentemente inattive; ed io potrei narrare di certe sontuose ville nelle quali si sono trovate fabbriche clandestine.

Del resto, io non so se le osservazioni fatte, oggi, dall'onorevole Montagna, sulle disposizioni di questo articolo, le abbia fatte quando queste si sono stabilite nella legislazione precedente: perchè, rispetto ai primi quattro commi dell'articolo, di nuovo c'è soltanto questo: *potranno essere sollevati da tali obblighi purchè si assoggettino*, ecc. Quindi, io dallo stato precedente di cose mi sono allontanato, solo per concedere una agevolezza.

Quanto all'esclusione dalla concessione dell'abbuono, di cui parla l'articolo 65 della legge doganale, io ho dovuto proporla perchè, abolita la tassa di vendita, per cui era dovuto esclusivamente tale abbuono, cadeva naturalmente ogni concessione che si riferiva alla medesima.

Per l'esercizio poi di magazzini annessi ad opifici di rettificazione, ho stabilito una cauzione la quale è in una misura assai equa.

Quindi, anche questa volta, non posso accogliere i suggerimenti (poichè mi pare che non abbia fatto proposte), i suggerimenti dell'onorevole Montagna.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Frola, relatore. L'onorevole Montagna ha chiesto alla Commissione se si sia occupata dei pericoli di frode.

Posso assicurare l'onorevole Montagna, che la Commissione si è seriamente occupata di questi pericoli; e non avrebbe che a ricordargli quanto si trova a pagine 14 e 15 della sua relazione, per tosto inferirne che la Commissione considerò appunto questi pericoli.

L'onorevole Montagna si impensierisce

della permissione che vien data ai rettificatori.

Ma dall'articolo medesimo che stiamo discutendo ognuno si persuaderà subito che questa permissione è disciplinata con norme stabili.

Del resto, per meglio circondare di cautele questa permissione, potrà inserirsi qualche disposizione nel regolamento: e l'onorevole Montagna troverà che nell'articolo 22 si dice appunto che nel regolamento si stabiliranno le disposizioni anche relativamente ai rettificatori.

Quindi, sia dalla legge, sia dalle disposizioni che potranno venire emanate, a termini dell'articolo 22 del disegno di legge che stiamo discutendo, potrà venir tolto qualsiasi inconveniente e si potrà evitare qualsiasi pericolo lontano di frode.

Perchè, lo ripeto, se la legge deve tutelare l'industria vera, l'industria onesta, l'industria che si informa alla legge; d'altra parte, la legge stessa deve stabilire norme rigorose per impedire qualsiasi industria che dalla legge stessa si allontani.

Presidente. Metto a partito l'articolo 8.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 9. *Magazzini per la preparazione del cognac.* — Ai fabbricanti di *cognac* è concesso di preparare e custodire spirito di vino in magazzino assimilato ai depositi doganali privati.

« Essi fabbricanti dovranno dare cauzione corrispondente all'ammontare della tassa di fabbricazione su tutta la quantità di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito.

« Sulla quantità di spirito di vino introdotto in magazzino sarà accordato un abbuono a titolo di calo di affinazione e giacenza nella misura del 10 per cento l'anno.

« Non si concederà l'abbuono se lo spirito di vino non sarà rimasto in deposito almeno tre anni.

« Per le frazioni di anno, al di là dei tre anni, l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti. »

A quest'articolo 9 l'onorevole Pantano propone i seguenti emendamenti:

All'art. 9 all'allegato D

Modificare così il 1° comma:

« Ai fabbricanti di *cognac* è concesso di pre-

parare e custodire spirito di vino, in magazzino assimilato ai depositi doganali privati, o in depositi fiduciarii. »

Modificare così il 4° e 5° comma:

« Non si concederà l'abbuono, se lo spirito di vino non sarà rimasto in deposito almeno un anno.

« Per le frazioni di anno, al di là di un anno l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

Niccolini. Non mi dissimulo qual sorte avranno le mie osservazioni, tanto più che è curioso che oltre l'onorevole ministro vi sia anche il rinforzo dell'onorevole Triepi, il quale verrà a dirci che dovevamo presentare i nostri emendamenti in tempo per poterli studiare.

Ora io mi permetto soltanto di far notare all'onorevole ministro, ed anche all'onorevole Triepi, che se non abbiamo avuto ieri l'accortezza di presentare emendamenti, non dobbiamo per ciò rinunciare a portare quel poco di bene, che è possibile, con un po' di buona volontà, a tutti quegli industriali che si occupano della distillazione, ed in specie della distillazione del cognac.

È inutile che io lo ricordi alla Camera, codesta è un'industria alla quale tutti i ministri hanno con benevolenza portato il loro contingente di buona volontà, per far sì che dessa progredisse e si allargasse.

Ora, avrò forse torto, ma pare a me che con tutte queste pastoie si cerchi, anziché di dare impulso e allargare questa industria della distillazione dei cognac, di strozzarla addirittura. E non intendo, onorevole ministro, di proporre nessun emendamento dal lato finanziario a questa legge, ma è giusto, domando io, che questi industriali i quali hanno sottoposto al controllo della finanza, e chiuso neiloro magazzini controllati e guardati scrupolosamente dagli agenti, gli spiriti destinati alla fabbricazione dei cognac, che hanno impiegato capitali ingenti per l'impianto della loro industria, per gli alambicchi e per tutto il macchinario necessario, è giusto che questi industriali siano costretti ancora a dare una cauzione? A me pare di no. A me pare che si dovrebbe risparmiare a loro questa che è una vera vessazione.

In secondo luogo l'onorevole ministro crede giusto che un distillatore, il quale mette in magazzino, sotto il controllo della finanza, i suoi spiriti, se ha la disgrazia di trovare un acquirente dopo 2 anni e 8 mesi, debba perdere tutto l'abbuono. Veramente ciò non lo intendo. Forse l'onorevole ministro ha ritenuto, con questo provvedimento, d'incoraggiare l'invecchiamento degli spiriti di vino; e da questo lato convengo con lui che sarebbe un provvedimento non del tutto censurabile. Ma nello stesso tempo so, che alcuni distillatori non destinano il loro spirito di vino alla trasformazione in cognac, ma lo rivendono a quelli che debbono trasformarlo. Ma è giusto che il distillatore, il quale per fare i suoi affari crede utile di vendere codesto spirito, dopo due anni o due anni e mezzo, debba rinunciare completamente al diritto di abbuono? Il ministro è abbastanza competente in materia, almeno lo credo, per sapere che, dopo due anni o dopo due anni e mezzo, il calo del 10 per cento l'anno vi è già stato; il danno dunque del distillatore è già avvenuto. Perchè dunque prescrivere questo termine di tre anni? E se il distillatore trova da vendere il suo spirito di vino dopo 35 mesi e qualche giorno, è giusto che debba perdere l'abbuono?

Io, ripeto, non intendo di fare una proposta; è una semplice raccomandazione che faccio all'onorevole ministro perchè veda di abbreviare il termine, che mi sembra eccessivo.

Mi auguro che la mia raccomandazione possa essere accolta e non abbia la sorte disgraziata delle altre.

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Pantano.

Pantano. Se la disposizione di questo articolo dovesse intendersi nel modo con cui l'ha interpretata l'onorevole Niccolini sarebbe davvero di una gravità eccezionale.

Ma io gli faccio osservare che questa interpretazione non è esatta, perchè si deve intendere che i tre anni decorrano dal giorno in cui lo spirito di vino è stato fabbricato e deposto in magazzino; soltanto l'abbuono non lo si dà se non quando si ha la garanzia di tre anni di permanenza in deposito.

Boselli, ministro delle finanze. Precisamente così.

Pantano. Sgombrato così il terreno da questo dubbio, passo ad un'altra osservazione.

Sta bene, onorevole ministro, tutto ciò; ma dal dare l'abbuono come si faceva prima, anche quindici giorni dopo che lo spirito entrava in magazzino e passare a tre anni, mi pare che sia un salto nel buio.

Conosco perfettamente i gravi inconvenienti che si sono verificati in questa materia.

Molto appassionato dell'incremento del cognac, e desideroso che questo incremento avvenisse in modo conforme agli interessi del paese, seguendo con cura il movimento di tale industria, segnalai, se non per il primo fra i primi, all'Amministrazione delle gabelle, che gli spiriti facevano un rapido passaggio attraverso ai magazzini di cognac, per usufruire del dieci per cento, ma per avere tutt'altra destinazione.

Però dal cercare di impedire un inconveniente a stabilirne un altro più grave ci corre; e infatti è un inconveniente molto grave quello dei tre anni! Oggi, onorevole ministro, i progressi industriali sono rapidi; siamo nel periodo del telefono e dell'elettricità. Oggi gli invecchiamenti del cognac non si lasciano soltanto al tempo, ma si affrettano con una quantità di metodi. Le nostre scuole di enologia sperimentale, e ne noto una a titolo d'onore, quella di Barletta, hanno fatto esperimenti per l'invecchiamento del cognac, sotto l'azione dell'elettricità. Se ne fanno altri col calore, e con metodi diversi. Ora di fronte a questa condizione di cose, voi potete venire a decretare, che il cognac non possa esser commerciabile che dopo tre anni, ed a mettere le pastoie all'incremento di questa industria?

Se volete garantirvi contro la possibilità di frodi, limitate almeno ad un anno questo periodo. E quando dico un anno, onorevole ministro, ho innanzi agli occhi due obiettivi: uno, la possibilità dell'invecchiamento rapido per mezzo dei sistemi moderni, l'altro, che dopo un anno voi vi trovate di fronte ad una acquavite fine ed igienica, che può sul mercato fare la concorrenza a quelle acquavite improvvisate, che dopo quindici giorni inquinano tutti i piccoli negozi e riescono di danno soprattutto alle classi più misere. Ebbene, con l'agevolazione a questa acquavite buona, fina ed igienica, voi favorite un consumo igienico e popolare, senza che la fi-

nanza ne abbia detrimento. Perciò ho presentato l'emendamento per ridurre il periodo di tre anni ad un anno.

L'altro emendamento che propongo ha per iscopo di dare facoltà ai fabbricatori di cognac di poterlo preparare nei magazzini fiduciari; quindi non si tratta che di tornare a stabilire quanto era già consentito dalla legge passata.

I magazzini fiduciari, onorevole ministro, sono una necessità assoluta. Se il negoziante che ha bisogno di lavorare e di prestare le sue assidue cure, deve andare a bussare alla porta del finanziere per rivedere i suoi fusti, resta paralizzato lo sviluppo vero, reale ed onesto dell'industria. Circondate i magazzini fiduciari di tutte le cautele possibili; non si concedano che a persone la cui solvibilità finanziaria e la rispettabilità morale diano sufficiente garanzia all'amministrazione, ma quando vi siete assicurati di ciò, a me pare che si possa essere tranquilli. Del resto, avete anche la cauzione che vi garantisce, e poi non si tratta di tali quantità che possano mettere in pericolo lo Stato se per caso un galantuomo diventa ladro dall'oggi al domani.

Io quindi prego l'onorevole ministro di volere acconsentire questi magazzini fiduciari, e tanto questa come l'altra agevolezza invoco da lui, considerando che questa legge dà indirettamente un colpo non lieve all'industria del cognac... (*Segni di diniego dell'onorevole ministro*) ... lo dà inesorabilmente, onorevole ministro, per il discalo degli abbuoni, nei quali Ella ha riportato così splendida vittoria sul mio emendamento; imperocchè il distillatore prima fruiva del 35 per cento sulla diretta distillazione e poi, coi cali del 10 per cento, veniva a raggiungere una tale proporzionalità nel disgravio della tassa, da legittimare il nostro sogno, di fare cioè del cognac una bevanda nazionale. Ridotto dal 35 al 15 per cento l'abbuono di distillazione, voi gli sottraete di un colpo i tre quinti dell'utilità che la legge gli concedeva. Almeno siate meno severi nel rimanente delle disposizioni, altrimenti, ascoltate un consiglio, sopprimete le agevolezze, e non gettate la gente in preda a speranze, che saranno nuove e più amare delusioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Io rammento benissimo le benemeritenze dell'onorevole Pan-

tano per l'industria del cognac, e ricordo quanto egli ha scritto al riguardo.

Perciò duolmi di non trovarmi d'accordo con lui; comprendo che si deve favorire questa industria, ma non posso immaginare del vero cognac, che non abbia invecchiato per un certo numero d'anni.

Dagli studi fatti ho rilevato che son necessari tre anni almeno per avere del vero cognac.

Se noi vogliamo favorire l'industria vera del cognac, non v'è motivo di accorciare questo tempo, in caso diverso non si creerà mai la vera industria e non si accrediterà mai il nostro cognac.

Se il così detto cognac dovesse rimanere breve tempo in magazzino, allora, a che dare degli abbuoni sui cali?

L'onorevole Niccolini diceva che si rimproverano male a proposito coloro, che non presentarono prima gli emendamenti, poichè gli errori è sempre bene correggerli.

Ma non siamo sicuri da qual parte siano gli errori. È quindi opportuno avere sempre le proposte prima, per vedere se davvero si tratti di correggere errori e quali e come.

Il deputato Pantano ha parlato di magazzini fiduciari. Ma i magazzini doganali non arrecano spesa o molestia ai privati. Invece il magazzino fiduciario talune volte dà luogo ad inconvenienti, che è mestieri evitare. Perciò non posso accettare l'emendamento, che riguarda i magazzini fiduciari.

Insisto sulla proposta che il cognac, per essere considerato tale, debba rimanere almeno tre anni nei magazzini, e dopo i tre anni cominciare a fruire dell'abbuono a decorrere dal primo anno, perchè credo che solo in questo modo si creerà una seria industria del cognac in Italia. Osservo ancora all'onorevole Pantano che più invecchia questo liquore e tanto migliore diventa; e si arriva ad un punto che mercè gli abbuoni la tassa rimane eliminata.

Pantano. Dopo dieci anni!

Boselli, ministro delle finanze. Dopo 10 anni! Così si potesse arrivare a creare un'industria che giungesse a dare dei prodotti così fini, così accreditati i quali andassero immuni interamente da tassa!

Pantano. E l'interesse del danaro?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. La Commissione non può accettare gli emendamenti dell'onorevole Pan-

tano, nè accogliere le osservazioni dell'onorevole Niccolini. La necessità di attendere tre anni è nella natura delle cose. Dopo un anno non si ha cognac, ma spirito, e la facilitazione che la legge vuole accordare al cognac non vuole accordarla allo spirito; diversamente lo spirito otterrebbe un altro abbuono dopo semplicemente un anno.

Quanto ai magazzini fiduciari, essi si trovano contemplati nell'articolo 30 della precedente legge, ma l'amministrazione vuol essere tranquilla sul fatto suo: vuol sapere se le agevolanze che concede siano mantenute nei limiti contemplati nella legge, ed appunto per questa considerazione, l'amministrazione ha creduto di togliere i depositi fiduciari; e noi perciò preghiamo la Camera di respingere gli emendamenti dell'onorevole Pantano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini per fatto personale.

Niccolini. L'onorevole Pantano, quando ha cominciato a parlare, attribuiva a me di aver male interpretato questo articolo; ed io torno nettamente a fare osservare alla Camera che l'interpretazione, che io gli ho dato, è la vera, perchè se il fabbricatore tiene il suo cognac un anno od un anno e mezzo o due ne' magazzini, non ha diritto ad abbuoni di sorta. In secondo luogo l'onorevole ministro diceva: non si sa da che parte vi sia errore: se da parte nostra o da parte sua. Io tengo a dichiarare che in questo caso l'errore è tutto dalla parte sua e della Commissione non solo, ma da parte anche di coloro che hanno collaborato in questa legge; perchè è inutile venir qui alla Camera a dire che dopo un anno lo spirito di vino non è cognac.

Questo lo sapevamo, lo abbiamo imparato alla scuola elementare. Ma noi lo chiamiamo invece acquavite fine, e possiamo dire all'onorevole ministro e all'onorevole Frola, che in Francia vi è un mercato attivissimo delle acquavite fine, le quali poi debbono essere trasformate in cognac.

Dunque vede bene, onorevole ministro, che le acquavite di un anno o di due anni, sono destinate a trasformarsi in cognac finissimo.

Ma io domando se si incoraggia l'industria della distillazione degli spiriti di vino, dell'acquavite fine trasformabile in cognac, quando si obbliga un commerciante, un distillatore, a dovere per forza divenire lui il trasformatore dell'acquavite in cognac! Ella,

onorevole Boselli, non ammette dunque che vi sia un negoziante di cognac, il quale vada a comperare questa acquavite fine di un anno, di 18 mesi, di due anni per poi trasformarla in cognac?

Ora dica la Camera se l'errore è da parte mia o da parte sua, o da parte della Commissione.

Pantano. Chiedo di parlare per non fatto personale.

Presidente. Ma non c'è fatto personale.

Pantano. Onorevole presidente, dopo quanto è stato detto come vuole che rinunci a parlare...

Presidente. Io non posso violare il regolamento.

Pantano. Ma se sono offeso personalmente! La mia offesa personale è questa: in quanto ai magazzini fiduciari l'onorevole Frola ha detto, e quindi ha riversato su di me la responsabilità... (*Rumori*).

Presidente. Questo non è fatto personale.

Pantano. Ma si tratta di votare delle leggi di un'importanza eccezionale! Badate che io finisco per rinunciare a tutti gli emendamenti! Io faccio un'osservazione semplicissima. Il magazzino fiduciario, nel senso in cui dovrebbe funzionare, a parte le frodi che ci potrebbero essere e di cui l'Amministrazione può benissimo garantirsi quando lo dia a galantuomini soltanto, occorre non in uno ma in mille casi.

I cognac si fanno e si distillano, come avviene in Francia nella Charente, in certe località speciali, dove i vini più aromatici sono i meglio adatti alla produzione dei veri cognac. Queste località sono disseminate qua e là per le regioni agricole d'Italia. I magazzini fiduciari consentono di usufruire tale materia prima sul luogo di produzione.

Chi volete che adotti il magazzino doganale sotto chiave, in piena campagna, con l'obbligo, per rivedere i fusti, il cognac, di andare in città a chiamare l'agente finanziario? Ma lo dite sul serio?

Il magazzino fiduciario permette che l'industria si possa svolgere in ogni angolo del Paese. Sopprimete la fabbricazione del cognac, ma non venite a sostenere cose che urtano contro ogni pratico svolgimento dell'industria medesima.

Io insisto perciò per il mantenimento del magazzino fiduciario.

Presidente. Veniamo dunque ai voti sull'emendamento dell'onorevole Pantano.

L'onorevole Pantano propone che al primo

capoverso in seguito alle parole: « depositi doganali privati » si aggiunga: « o in depositi fiduciari ».

Metto a partito questo primo emendamento, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi lo approva sorga.

(*Dopo prova e controprova la Camera respinge l'emendamento*).

Veniamo al secondo emendamento dell'onorevole Pantano, il quale al termine di « tre anni » indicato nell'articolo 9, vuole sostituito il termine di « un anno ».

Metto a partito questo secondo emendamento. Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 9 di cui ho già dato lettura. Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

« Art. 10. *Industria agevolata.* — Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro.

« Tale sgravio avrà luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla sopratassa di confine, secondochè si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero.

« I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

« Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la sopratassa di fabbricazione non abbonata. »

L'onorevole Pantano propone che questo articolo 10 sia soppresso.

L'onorevole Montagna ha facoltà di parlare.

Montagna. Questo articolo contiene un pericolo, onorevole ministro. Ella saprà che le fabbriche di aceto sono state, per molto tempo, una fonte inesauribile di contrabbando: era la via più diretta del contrabbando legale.

Non combatto questa agevolezza, fatta ai fabbricanti di aceto...

Boselli, ministro delle finanze. Che sussisteva e che io ho mantenuto.

Montagna. Lo so; nè io la combatto, per chè non sono abbastanza enologo per batterla. Vi sono già coloro che la oppugnano molto efficacemente e non trovo ragione di aggiungermi ad essi.

Ma nell'interesse della finanza e dell'industria e del commercio dell'alcool il vantaggio di 90 lire per ogni ettolitro di alcool anidro, adoperato per la fabbricazione dell'aceto è un pericolo permanente.

Infatti, i fabbricanti di aceto custodiscono lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Ora io ho una gran paura, onorevole Boselli, di tutti questi magazzini che Ella così facilmente fa istituire dovunque. Una fabbrica di aceto, quando avrà un deposito di alcool, avrà 8, 10, 15 ettolitri di alcool tutto al più perchè fanno acquisti di poca entità.

Io desidererei, onorevole ministro, (è un suggerimento che le do nell'interesse della finanza) che Ella stabilisse in questo articolo di legge che i fabbricanti di aceto, i quali acquistano l'alcool col beneficio della riduzione della tassa, sieno ammessi a questa restituzione, quando l'alcool è effettivamente trasformato in aceto.

Allora lo Stato non sarà frodato: diversamente, onorevole Boselli, stia certo che, attraverso le fabbriche di aceto, di contrabbando se ne farà parecchio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Io avevo avuto la ingenuità di proporre la soppressione di questa agevolezza all'industria dell'aceto quando cominciai ad interessarmi dell'esame di questa legge. Ma la mia ingenuità si potrebbe dire colossale, se io prendessi troppo sul serio la difesa di questa soppressione. Ho un rimorso, ma troppo tardivo.

Nel 1889, quando si discusse la riforma della legge sugli spiriti, l'onorevole Seismit-Doda, di cui mi è caro in questo momento rievocare la memoria per l'indirizzo altamente economico dato alla legge sugli spiriti, l'onorevole Seismit-Doda era propenso all'abolizione totale dei favori dati alla trasformazione dell'alcool in aceto industriale, sia per le frodi cui dà luogo, sia per la concorrenza che porta all'aceto di vino, che per la gran pletera enologica italiana chiede di

prendere il primo posto nei consumi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista igienico. Ma io, commosso da molte e molte ragioni dette allora dai sostenitori dell'aceto industriale, mi mostrai troppo arrèndevole nella mia qualità di relatore, senza di che, come erano state cancellate per le vernici e per le altre industrie, le agevolzze sarebbero state cancellate anche per l'aceto.

Ma dopo l'accoglienza fatta l'altro giorno all'aceto di vino, dopo le risposte date al mio modesto emendamento, il quale domandava la esenzione del dazio di consumo per la trasformazione del vino in aceto di vino nei Comuni chiusi (ritenuto colpevole di portare una indebita concorrenza all'aceto industriale); se io tornassi a chiedere al ministro la protezione dell'aceto di vino, produzione naturale, contro l'aceto industriale, produzione artificiale, dannosa all'erario ed alla economia pubblica, sarei troppo ingenuo. Abbandono quindi la difesa, non ritiro la mia proposta di soppressione dell'emendamento, ma lascio più facile il trionfo all'onorevole ministro.

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro delle finanze?

Boselli, ministro delle finanze. Intorno all'aceto industriale, è corso davvero un grande equivoco; e non so come ad alcuni colleghi sia sembrato che io abbia molta tenerezza per questa industria; no. Io invece coll'onorevole Pantano desidererei che l'aceto naturale trionfasse sull'industriale...

Pantano. Ma se l'ha combattuto anche l'altro giorno.

Boselli, ministro delle finanze. Nè è esatto, onorevole Giusso, che questo articolo migliori le condizioni di coloro che posseggono materie prime per l'aceto industriale, poichè l'articolo non fa che mantenere l'attuale stato delle cose, quello che il Parlamento ha stabilito l'anno scorso.

Giusso. Chiedo di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. E se la cosa fosse al principio, non avrei alcuna difficoltà ad accettare anche una proposta poco favorevole all'aceto industriale. Ma ormai trattasi di industrie stabilite in Paese da anni e rette da una legislazione che la Camera benevolmente confermò anche l'anno scorso; e quindi non si potrebbe turbarne oggi le condizioni senza commettere un'ingiustizia. Per ciò solo

io propongo alla Camera di approvare l'articolo come è ora proposto.

Giusso. Ho chiesto di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giusso. Per una semplice dichiarazione: io credo che le cose siano rimaste, onorevole ministro, tali e quali erano precedentemente rispetto alla tassa. Ma poichè la tassa è stata portata da lire 140 a lire 180, gli abbuoni conceduti a queste fabbriche di aceto, mentre prima erano di lire 70, ora, pur conservando la misura del 50 per cento, salgono a lire 90.

Evidentemente le cose stanno così.

Boselli, ministro delle finanze. Ma sono sempre del 50 per cento.

Giusso. Sì; ma dal momento che la tassa è cresciuta l'abbuono sale da lire 70 a lire 90, ossia di 20 lire.

Presidente. Poichè non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 10 di cui l'onorevole Pantano propone la soppressione.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 11. *Privilegio sugli spiriti vincolati alla tassa.* — Gli spiriti esistenti nelle fabbriche e quelli introdotti nei magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

« Le cosiddette *teste e code* non sono ammesse a guarentigia della tassa. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Mi pare che l'onorevole ministro abbia inteso prima di rimandare la questione delle *teste* e delle *code* a quest'articolo.

In quest'articolo Ella dice che le *teste* e le *code* non sono ammesse a guarentigia della tassa, quindi Ella non dà valore a queste *teste* e a queste *code*. In tal caso perchè vuol far loro pagar la tassa? Voglio sperare che durante il breve tempo trascorso dalla discussione dell'articolo 6 ad ora, l'onorevole ministro abbia avuto modo di riflettere sulla mia proposta, che è giustissima. Sarebbe strano che, mentre Ella in quest'articolo riconosce che le *teste* e le *code* non hanno valore, impedisca poi al fabbricante di riconoscere tale mancanza di valore e di distruggerle. La mia proposta si riduce a questo;

Autorizzare i fabbricanti a distruggere le *teste* e le *code*. (Iparità).

Presidente. Ha finito?

Montagna. Poichè ho già parlato su questo argomento, mi auguro di avere una risposta favorevole, perchè il ministro non si metta in contraddizione.

Boselli, ministro delle finanze. Se si accoglie la proposta dell'onorevole Montagna, allora, per ricavare la medesima tassa, bisognerà aumentarla.

Le *teste* e le *code* il fabbricante può esportarle dalla sua fabbrica; ed allora la cauzione non le copre più; è libero di esportarle immediatamente...

Montagna. Il mio concetto è questo (mi spiegherò più chiaro). L'alcool può essere fine, mediocre e cattivo (non adopero più le parole *teste* e *code*, perchè mettono di buonumore la Camera). Tutta la parte velenosa dell'alcool è gravata di tassa. Il fabbricante, necessariamente, essendo gravato della tassa, anche per questo alcool pessimo, deve adoperare tutti i mezzi, per metterlo in commercio. Ora, se il ministro, con una disposizione legislativa, autorizza il fabbricante a distruggere gli alcool pessimi e detrarli dagli accertamenti avverrebbe che una fabbrica in cui si sono prodotti 1000 ettolitri di alcool, di cui 100 di qualità pessima, dagli accertamenti agli effetti della liquidazione della tassa risulteranno ettolitri 900.

Insomma, il ministro accerterà tanto di meno, in una fabbrica, per quanto di alcool velenoso è stato distrutto.

Boselli, ministro delle finanze. Allora, avrei portato a 200 lire la tassa.

Montagna. Mi spiegherò un po' meglio.

Onorevole ministro, Ella non riceverebbe nessun danno, perchè non percepirebbe l'imposta sopra una quantità che non è esistita, dal momento che essendo difettosa è stata distrutta!

Boselli, ministro delle finanze. Si può esportarla?

Montagna. No: si distrugge.

Presidente. Non facciamo dialoghi.

Gianolio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gianolio. È una semplice osservazione di forma quella che desidero di sottoporre all'onorevole ministro.

Qui si tratta di stabilire un privilegio legale.

Quest' articolo 11, pare a me che voglia dir ciò: gli spiriti sono vincolati a favore dello Stato con prelazione degli altri creditori, ma questo vincolo non esiste per le *teste* e le *code*.

Ora, se così è la cosa, quel « non sono ammesse », che suppone alcun che di contrattuale, proposto dall'uno, accettato dall'altro, pare a me che non stia bene.

Sarebbe meglio dire: « non sono vincolate a guarentigia della tassa » per esonerarle dal privilegio, e lasciarle libere agli altri creditori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Innanzi tutto io assicuro l'onorevole Montagna, che siccome questa è una materia della quale molto dovrà occuparsi il regolamento, io ripiglierò in esame le cose per vedere, fermi i principî della legge, quel che si possa stabilire in proposito.

All'onorevole Gianolio, rispondo che la prima parte dell'articolo riguarda un argomento, la seconda un altro.

La seconda parte si limita strettamente a dire quanto è scritto; che cioè a guarentigia della tassa queste teste e code non sono ammesse, per la ragione che il loro valore commerciale è inferiore alla tassa stessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Visto che l'onorevole ministro dimostra una specie di buona intenzione di tener conto del mio concetto nel regolamento, ci riserviamo di presentare a suo tempo una piccola aggiunta alla legge che possa dare questa facoltà al Governo.

Presidente. Metto a partito l'articolo 11.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 12. *Circolazione e deposito degli spiriti.* — Il trasporto di spiriti in quantità superiore a dieci litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

« Il deposito di spiriti in quantità maggiore di venti litri è soggetto a denuncia ed a vigilanza degli agenti di finanza, non che alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

« Le bevande alcoliche sono esenti da

ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito.

« I caratteri delle bevande alcoliche saranno determinati con Decreto Reale.

Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcolica, saranno definite colle norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale. »

L'onorevole Montagna ha facoltà di parlare.

Montagna. Domando scusa alla Camera, se ad ogni articolo sono costretto a dire qualche cosa. Ma in questo articolo 12, con una piccola variante, riappare tutto quanto l'ordinamento della tassa di vendita.

A pagina 13 della relazione si dice:

« di liberare il commercio degli spiriti e delle bevande alcoliche da molte formalità che lo inceppano per effetto delle disposizioni sulla tassa di vendita, le quali non sono vantaggiose alla Finanza. »

Lo stesso si dice nella relazione del Decreto-legge del 10 dicembre, col quale fu abolita la tassa di vendita; invece con questo articolo 12 si viene a riorganizzare completamente.

Ora, una delle due: o voi credete che i vincoli, le pastoie che quell'organismo recava al commercio erano dannose, ed allora perchè tornate a ripresentare questo organismo fiscalissimo? O credete che era utile, ed allora perchè l'avete abolito? Avrei capito che il ministro avesse ripreso la tassa di vendita, e tutto quell'organismo di bollette di circolazione, di pagamenti, che rappresentavano per la finanze una garanzia maggiore che non si abbia dalla bolletta pura e semplice, che si chiama qui bolletta di legittimazione. Ma se l'onorevole ministro delle finanze è venuto col Decreto del 10 dicembre ad abolire la tassa di vendita, ha dovuto certamente raccogliere delle prove che quell'organismo istituito dal Magliani non aveva effetti pratici, e non riusciva che a mettere pastoie al commercio.

L'onorevole ministro deve ben sapere che anche prima che si abolissero le bollette di legittimazione si negoziavano come un altro titolo qualunque, ciò che creava un grave disagio per il commercio, perchè coloro che avevano l'attitudine a frodare, frodavano con maggior facilità avendo in mano un documento legale per coprire la frode. Ed ora

perchè egli, che è così tenero della libertà di commercio, viene a ripristinare le pastoie con questa prescrizione?

Si lascia piena libertà per le quantità di alcool non superiori ai dieci litri.

Ora dieci litri danno già 18 lire d'imposta; mettete insieme parecchie di queste diecine di litri vendute in guarentigia ed avrete le migliaia e le centinaia di migliaia di lire di frode.

Perchè dunque queste disparità di trattamento? O c'è libera circolazione per ogni quantità di alcool, o non ci deve essere per nessuna.

Ad ogni modo, ripeto, io non capisco come il ministro, dopo avere abolita la tassa di vendita, abbia ora ripristinato il servizio della bolletta di legittimazione.

Non capisco poi un'altra disposizione di questo articolo, cioè che le bevande alcooliche sono esenti da ogni vincolo mentre gli alcoli sono sottoposti a queste prescrizioni; e che i caratteri delle bevande alcooliche saranno determinati più tardi con Decreto Reale. Senza dubbio tutto quanto prescrive questo articolo, onorevole Boselli, non è fatto per creare un letto di rose a quanti esercitano la vendita di bevande alcooliche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Fra i due termini estremi di cui ha parlato l'onorevole Montagna sta questo articolo. Un momento fa egli accennava alle frodi che si commettono nella circolazione, e questo articolo mira appunto ad evitare le frodi.

Egli ha parlato or ora dei vincoli che con questo articolo si impongono e tali vincoli sono molto minori di quelli che prima esistevano, perchè molte limitazioni e formalità si sono abolite.

Rispetto alla bolletta di circolazione, fra quella precedente che dava luogo alle frodi che egli lamentava, e la presente, v'è questa differenza, che la prima era emessa dagli stessi interessati, e questa è emessa dagli agenti di finanza. Per tutto ciò io ho la convinzione, che questo articolo disciplini l'applicazione delle disposizioni che prima vigevano per la tassa di vendita, in modo da non recare pregiudizio all'erario.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito gli onorevoli Chiaradia e Cambray-Digny a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

Chiaradia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge 23 luglio 1894 sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Cambray-Digny. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione sui provvedimenti finanziari.

Presidente. « Art. 13. *Restituzione di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano.* È concessa la restituzione dell'intera tassa di fabbricazione o della sovratassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciatati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

« La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto è ritenuta di 14 gradi.

« Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

« Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini, è stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

« Per i liquori esportati all'estero, la restituzione è concessa nella misura del 90 per cento della tassa. »

A quest'articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Viene primo quello dell'onorevole Pantano del seguente tenore:

All'art. 13 dell'allegato D.

Dopo il 1° comma mettere il seguente:

Tale concessione è subordinata all'adempimento delle prescrizioni consacrate nell'articolo 1° del *Regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico.*

Un altro emendamento è così concepito:

Sostituire al 2° comma il seguente:

La ricchezza alcoolica del vino naturale, impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto, è ritenuta di 13°.

A. Di San Giuliano, Aprile, Pantano, Cocuzza, Castorina, Fulci N., Pottino, Picardi, Finocchiaro-Aprile, Fili-Astolfone, Florena, Nicastro, Pais, De Bellis, Vischi, Lampiasi, Testasecca, Piccolo-Cupani, Grassi-Pasini, De Luca, Marescalchi, Gravina, Roxas, Pipitone, N. Colajanni, Omodei.

Un terzo emendamento è il seguente:

Sostituire al 2° comma il seguente:

La ricchezza alcoolica del vino naturale per la fabbricazione del Marsala e del Porto è ritenuta di 15 gradi.

Gianolio, Palberti, Cibrario, Siccardi, Badini, Chiapusso, Giovanelli, Ottavi, Fasce, Marsengo, Pellerano, Compans.

Un altro emendamento dell'onorevole Pantano su questo stesso articolo è così concepito:

Al 3° comma sostituire il seguente:

Per il vino vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 12.

Viene in ultimo il seguente emendamento:

Sostituire al 3° comma il seguente:

Per il vino vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 10.

Gianolio, Palberti, Cibrario, Siccardi, Badini, Chiapusso, Giovanelli, Ottavi, Fasce, Marsengo, Pellerano.

Onorevole Pantano, ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Pantano. Su questo articolo 13 ho sollevato due questioni, l'una individualmente, l'altra collettivamente con altri colleghi.

Quella mia personale riguarda il vermouth; e qui, prima di dire le ragioni, che mi consigliarono a presentare l'emendamento, vorrei fare una dichiarazione preventiva che mi è suggerita dal contemporaneo affacciarsi di due emendamenti, che portano la firma au-

torevole del collega Gianolio, uno relativo al rialzo del grado del marsala, l'altro relativo al ribasso del grado alcoolico del vermouth, che mi hanno tutta l'aria di una botta e risposta, quasi presentati per il timore che l'emendamento mio, diretto a rialzare il grado del vermouth, fosse informato ad un sentimento di poca simpatia per una produzione che nella sua regione ha così largo incremento, come il marsala l'ha nella mia.

Il parlare franco è la migliore via per riuscire. Ora a me preme assolutamente di eliminare qualsiasi sospetto di regionalismo, non solo perchè questo fu sempre lontano dal mio animo, ma altresì perchè riconosco che il vermouth è una produzione importante, la quale, oltre avere la sua base principale di produzione nel Piemonte, si diffonde anche in altre regioni d'Italia, e può dirsi una produzione bene avviata.

Ciò che a me consiglia di domandare che il grado naturale dei vini vermouth sia elevato a 12, è la sperequazione consacrata nella relazione del ministro in cui chiaramente è detto (del resto le cifre n'erano chiaro commento) che appunto in tutta questa falcidia di agevolanze e di abboni che si fa su tutta la produzione enologica, il solo vermouth si salva e riceve anzi una nuova carezza. Ed io non ne faccio di questo un grande addebito all'onorevole Boselli.

È ben naturale che un prodotto di una regione ch'è più famigliare all'onorevole ministro...

Boselli, ministro delle finanze. Questo no.

Pantano. Permetta: questo non è regionalismo. Dico che è naturale che il ministro apprezzi di più il prodotto di una regione a lui più nota.

E, siccome la lontana Sicilia si perde un poco nell'orizzonte, è ben naturale altresì che siano sfuggite all'onorevole Boselli certi bisogni che la riguardano e di cui non ha la chiara visione.

Boselli, ministro delle finanze. Nego assolutamente: è una sua cattiva fantasia!

Pantano. Ella ha creduto di far cosa equa, e di questo sentimento non le faccio colpa, anzi lo elogio. Ma non posso estendere la mia approvazione al lato igienico dell'argomento. Ella mi permetterà, onorevole Boselli, che io insista su questo tasto che per me è d'importanza eccezionale. Che voi veniate a darmi un'agevolezza ai Marsala che

sono vini tipici, i quali hanno una riputazione mondiale, non solo commerciale ma eziandio igienica; vini che entrano negli ospedali, nelle milizie, come tipo eminentemente ristoratore e salutare; che voi ripetete agevolezza a questi vini che sostengono onoratamente all'estero il decoro della economia nazionale e che giovano alla salute pubblica, lo comprendo perfettamente. Sebbene neppure amerei che la protezione fosse eccessiva tanto è vero che nel 1889 da quei banchi, (*Accenna al banco della Commissione*) contro l'onorevole Saporito, mi opposi ad un soverchio allargamento delle agevolzze concesse al Marsala; ma allora le condizioni fatte a questo vino erano molto diverse giacchè godeva di un abbuono del 35 o 40 per cento sulla diretta distillazione; e in conseguenza di agevolzze sensibili che permettevano di essere un po' meno generosi nelle altre.

Oggi poi io ed i miei colleghi nel chiedere che venga ribassato da 14 a 13 il grado alcoolico del marsala, siamo ispirati da questo doppio concetto: Anzitutto da un senso di equità; perchè è vero che in Sicilia vi sono dei vini ad alta gradazione alcoolica, come ve ne sono in Sardegna, come ve ne sono in altre regioni d'Italia, ma è un'illusione, e protestano anche contro questa illusione tutte le analisi fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, credere che la media dei vini di cui può usufruire il marsala, raggiunga il grado naturale di 14. Ve ne saranno magari di 15 gradi, ma ve ne sono anche di 12. La media quindi di 13 gradi stabilita per l'alcool naturale, ed al di là della quale l'alcool deve considerarsi come aggiunto, è sembrato a noi che che rispondesse a un sentimento di alta equità. E non era quindi giusto che mentre la nuova tassazione, a confessione dello stesso onorevole ministro, veniva a spostare coi menomati rimborsi l'antica agevolzza accordata al marsala, quest'industria fosse contemporaneamente colpita dalla fissazione di un grado alcoolico che un tempo poteva, ripeto, essere ammesso di fronte alle altre agevolzze accordate a quel vino, ma che oggi, che tutto rientra in una misura assai parca, non risponderebbe più al vero. Mentre quindi invociamo per il marsala il grado di 13, non per altro che per un senso di vera equità, io poi personalmente chiedo che il grado naturale del vino vermouth sia elevato a 12. Salvo che non si consenta una

modificazione che io sottopongo all'onorevole ministro. Voi dite nel vostro articolo, riproducendo del resto l'antica legge: per il vino vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

Ora, onorevole ministro, a chi diamo noi questa agevolezza? È data a quella composizione tradizionale di vino bianco e di erbe aromatiche, che ha formato la riputazione del vermouth, ovvero, ci troviamo di fronte a miscele, comunque fabbricate, nelle quali la misura dell'alcool non è più determinabile? E per confessione dello stesso relatore è detto, che realmente nei vermouth si fa un grandissimo consumo di alcool. Oggi pur troppo è così: accanto a tanti fabbricanti coscienti, che tengono all'altezza della loro fama ed alla riputazione della loro casa e che adoperano come base per la confezione dei loro vermouth i vini bianchi aromatizzati, troviamo anche dei fabbricanti, che danno al pubblico delle miscele impossibili sotto il nome di vermouth.

Ora con queste grandi agevolzze voi stimolerete probabilmente la fabbricazione di questi vermouth completamente artificiali, non a base di vino.

E badi, onorevole ministro, che appunto i vermouth per il loro sapore e per quest'eccesso di alcool si prestano alle miscele più arrischiate e sono un veicolo propizio alla diffusione degli alcool tossici.

Ora io dico: volete voi mantenere per il vermouth il grado 11, perchè lo ritenete necessario allo sviluppo di questa industria, malgrado che questa costituisca, di fronte al ribasso di tutte le altre agevolzze, un'agevolezza eccezionale, ed io ve lo consento. Ma levate allora quell'inciso « comunque fabbricato », poichè come noi diamo al vino Marsala l'agevolezza soltanto perchè vino tipico altamente salubre, essa sia data pure al buon vermouth, e non a miscele qualunque siano, la cui esportazione costi all'Italia la bagattella di 130 o 140 mila lire all'anno.

Per queste ragioni io spero, che l'onorevole ministro vorrà consentire nel mio emendamento che calcola ad 11 gradi, l'alcoolicità naturale dei vermouth. O almeno vorrà accettare la mia proposta che siano tolte dall'articolo le parole « comunque fabbricato ». Con quest'emendamento si rende al vermouth un grande servizio; perchè quando il Parlamento avrà consentito l'agevolezza solo per

chè il vermouth sia all'altezza della sua reputazione, voi non farete che, accreditarlo nel mercato, e se gli togliete una piccola frazione, non di danaro ma di libertà nella fabbricazione, gli ridate, in vece, a piene mani, il cento per cento, rialzandolo nella considerazione del pubblico e nel mercato dei consumatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

Voci. Non c'è.

Presidente. Perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio per isvolgere i seguenti emendamenti:

Sostituire al 2° comma il seguente:

La ricchezza alcoolica del vino naturale per la fabbricazione del marsala e del porto è ritenuta di 15 gradi.

Gianolio, Palberti, Cibrario, Siccardi, Badini, Chiapusso, Giovanelli, Ottavi, Fasce, Marsengo, Pellerano.

Sostituire al 3° comma il seguente:

Per il vino vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 10.

Gianolio, Palberti, Cibrario, Siccardi, Badini, Chiapusso, Giovanelli, Ottavi, Fasce, Marsengo, Pellerano.

Gianolio. L'onorevole Pantano ha esordito dicendo che pareva a lui che gli emendamenti da me proposti fossero botta e risposta a quelli, che in precedenza egli aveva presentato.

V'è qualche cosa di vero nell'osservazione dell'onorevole Pantano.

Era nell'animo mio di proporre che il grado alcoolico dei vermouth fosse ridotto a 10, e non mi preoccupava in nessuna guisa del Marsala. Ma quando ho visto venire paralleli due emendamenti, l'uno dei quali dava al Marsala il vantaggio di un grado e l'altro lo detraeva al vermouth, mi è parso che fosse questo parallelismo un effetto della tenerezza per l'integrità del bilancio. Coloro i quali hanno fatto quella doppia proposta, non altrimenti si arrischiano a togliere qualche cosa al Marsala, se non cercando di colmare in altro modo il danno che ne deriva all'erario e per correlazione fra i due vintipi si sono indotti a levare dal vermouth quanto danno al Marsala.

Questo fu il concetto, che me ne sono fatti, ed è perciò che anch'io, non volendo essere da meno in questa tenerezza per la integrità del piano finanziario del ministro, ho cercato di colmare il vuoto, che la mia domanda relativa al vermouth produce all'erario, a spese del Marsala.

Ma se ciò non fosse, dal canto mio non avrei nessuna difficoltà che al Marsala fosse fatto il trattamento che altri desiderano.

Ciò detto, esaminiamo ora quale fra i due prodotti possa avere maggior ragione in questa questione.

Io scarto l'idea che si debbano concedere agevolzze e premi per l'uno o per l'altro. Abbiamo dato dei premi pel passato alla distillazione dei vini ed alla esportazione dei vini. Ma qui si tratta di prodotti industriali.

Ora, a parer mio, le tasse doganali e di fabbricazione sono tasse di consumo; un consumo che si estende a tutto lo Stato anziché essere locale, e lo Stato dovrebbe quanto più sia possibile, anzi dovrebbe sempre rimborsare a chi esporta una materia prima modificata nell'interno, tutto quanto può aver pagato come tassa di consumo. Quindi non è questione di chiedere un dazio, un premio di protezione; è questione di vedere soltanto se per l'uno o per l'altro tipo di vino ci avviciniamo maggiormente al vero domandando il rimborso a partire da un certo grado di alcoolicità naturale.

Io propongo 15 pel Marsala, e dichiaro subito che quando ciò non influisse sul vermouth e il Ministero accettasse il vermouth a 10, ritirerei il mio emendamento. Ma non sono andato a caso proponendo il 15. Ricordo che nel 1873 si era precisamente stabilito il 15 come grado da cui doveva partire il rimborso del dazio per questi vini. Allora era proprio questione di un rimborso e non si voleva fare nulla di più. Allora non vi era ancora quell'idea dei premi, che venne poi quando per tutti i vini si ridusse a 11 il grado da cui partiva il rimborso, e allora si era riconosciuto che questi vini di Sicilia avevano una alcoolicità naturale di 15 gradi, ed il rimborso doveva solo partire da quel grado.

Io ho preso nelle mani l'Annuario stampato qui dal Circolo Enofilo, il quale contiene dati, per quanto io ritengo, esattissimi circa le diverse qualità di vini dell'Italia, e dove parla dei Marsala trovo che, accennando a questi vini, dice: la loro alcoolicità varia fra

il 15 ed il 18. (*Interruzione dell'onorevole Pantano*). E ricordo ancora il Pavoncelli, che, nella seduta del 28 giugno, diceva avere i vini della Sicilia una alcoolicità naturale da 10 a 16 gradi. Ora per il marsala, tipo favorito, è a presumere che non andiate a prendere vini bassi, ma quelli che abbiano almeno 15 o 16 gradi di alcool od anche un grado maggiore. Sicchè stabilendo il 15 noi non andiamo al massimo, ma ci teniamo alla media. Io ho detto ciò per giustificare il mio assunto; e vengo al vermouth, perchè tengo a dimostrare che non è esatto punto quanto si è asserito; che il *drawback* per i *vermouth* sia stato in alcuna guisa ispirato all'idea di favorire una regione piuttosto che un'altra.

I vermouths si fabbricano specialmente in Piemonte, quelli per la esportazione anzi esclusivamente in Piemonte. Io ho qui lo specchio dei rimborsi fatti nell'esercizio 93-94 e sopra lire 130,000 trovo che 124,847 sono state pagate soltanto a sette Case del Piemonte. Per le altre regioni poco o nulla è rimasto, perchè non vi si fa l'esportazione del vermouth.

Or perchè i vermouths si fabbricano in Piemonte? Perchè v'è là appunto una qualità di vino, che alla loro fabbricazione si presta benissimo e che ha una gradazione alcoolica minima; parlo dei cosiddetti *moscati* di Canelli, i quali appunto hanno una gradazione di 5.

Questo noi lo troviamo dichiarato da quanti si occuparono del risultato ottenuto dalla esperienza fattane. Questi vini di Canelli hanno sette od otto gradi quando sono fermentati o quando sono in bottiglia, ma non hanno che cinque gradi se non sono ancora fermentati, ed è in questo caso che voi li usate per il vermouth, perchè il vermouth non si fa con i vini fermentati.

Pantano. E la materia zuccherina che si trasforma in alcool?

Gianolio. Ne parleremo poi.

Ciò che ho detto è confermato da quante autorità vogliate.

« L'uva moscata è la base dei vini vermouth, che sono principalmente prodotti nelle provincie di Torino, Alessandria e Cuneo. Quivi c'è pure la industria importantissima dello squisito e delicato vino spumante che coi nomi di « moscato di Canelli » ed « Asti spumante » si è procurato una buonissima fama. Il vino moscato spumante contiene

generalmente dal 5 al 7 per cento d'alcool. » Così l'*Annuario di enologia e di viticoltura*, e del resto quando si trattò dell'applicazione della clausola la gradazione dei moscati fu riconosciuta a 5° dall'impero austro-ungarico.

Ed io potrei, per ciò che riguarda i vermouths, invocare l'autorità dell'onorevole Pantano. Per i vermouths, dal 1873 in poi si è fissata l'alcoolicità naturale a 8 gradi, e la si è mantenuta attraverso le diverse leggi fatte da allora; e ricordo che nella seduta del 3 luglio 1889 l'onorevole Pantano, rispondendo all'onorevole Giovanelli, diceva: « Ella non mi ha sentito qui alzar la voce contro il grado alcoolic del vermouth, che è gran parte della ricchezza del Piemonte: io ho riconosciuto giusto il provvedimento perchè il titolo basso del vermouth è necessario. »

E l'onorevole Sciacca, che fu relatore della legge con cui si regolò questa materia nel 1890, diceva « Pel vermouth si è creduto di conservare il grado alcoolic a 8, e questa misura già esisteva nella precedente legislazione a favore dell'industria del vermouth esercitata principalmente in Provincie dove il grado alcoolic naturale dei vini è molto basso ». Ciò era detto nella seduta dell'8 maggio 1890.

Io dopo ciò non comprendo perchè, oggidi, si voglia venire, d'un tratto, a portare il vermouth a 12 gradi.

L'onorevole Pantano ha detto: ma badate: nel vermouth si aggiunge zucchero che poi si trasforma in alcool.

Mi permetta, onorevole Pantano, di rispondere che non accade nulla di questo.

Pantano. Ho detto che il vino con cui si fa il vermouth, non essendo ancora fermentato, contiene zucchero, che si trasforma in alcool.

Presidente. Non facciano interruzioni!

Gianolio. Anzi, lo zucchero si deve aggiungere ai vermouths, in una quantità che è di circa 12 chilogrammi per ettolitro. E questo zucchero vi porta alla necessità di aggiungere acqua per scioglierlo e quell'acqua si dovrà poi alcoolizzare a 16 o 17 gradi.

Quindi, comunque consideriate la cosa, è certo che l'industria dei vermouths non fruitisce d'alcun premio; anzi, ha meno ancora di quanto le spetterebbe.

E ciò è tanto vero che l'esportazione dei vermouths, lungi dall'aumentare, diminuisce. E ne abbiamo una prova nella esperienza

fatta in questi ultimi anni, da quando la legge limitò la restituzione del dazio a un dato contingente, a una data somma complessiva.

Io ho consultato, in proposito, le relazioni della Direzione generale delle gabelle, ed ho trovato che, nel 1891-92, si sono esportati 35,452 ettolitri di vermouth; nel 1892-93, se ne sono esportati 28,114; nel 1893-94, 17,808.

Se discendiamo di codesto passo, non abbia paura l'onorevole Pantano: fra tre o quattro anni, non sarà rimborsato più alcun dazio di esportazione, perchè di vermouth non se ne esporterà più.

E vuol sapere l'onorevole Pantano perchè la quantità di vermouth esportata sia così diminuita? Perchè diverse delle nostre Case hanno creduto di chiudere gli stabilimenti che avevano qui; altre, tenendo pure i loro stabilimenti qui, hanno creduto d'impiantarne dei nuovi in Svizzera e in altri paesi; mandano là qualche po' di moscato, usano i vini e gli spiriti di quei paesi, e di là servono la Germania, la Francia, la Svizzera e molte altre nazioni.

Tutto questo è stato l'effetto della legge, che ha voluto ridare al disotto di quanto si doveva per rimborso del dazio.

Ora, date queste condizioni di cose, metteteci pure la protezione che volete per Marsala, ci pensi il Governo, ma non vedo proprio la ragione per cui si abbia ad aumentare il grado alcoolico del vermouth al di là ancora di quello che vuole il Governo.

Per me credo che quando si discende a 10 gradi, non solo non si dà alcuna agevolezza al vermouth, ma si dà un rimborso minore di quello che si doveva dare. È quindi giusto che si discenda a questo grado.

Anche quando vogliate supporre che i fabbricatori di vermouth si servano di vini portati in Piemonte da altre regioni, vini che hanno una gradazione alcoolica più elevata, siccome con questi vini soli non si arriverà mai a fare il vermouth, facendo il calcolo dei gradi tra i moscati di Canelli, e questi vini, che al moscato sono mescolati, non andrete mai al di là di 10 gradi di alcoolicità naturale; il resto è alcool aggiunto; per cui si ha diritto a restituzione.

Queste sono le ragioni per le quali io raccomando il mio emendamento, dal quale dipende la sorte dell'industria del vermouth. Se no, siate persuasi, fra tre o quattro anni d'esportazione di vermouth non se ne parlerà più.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Il primo emendamento proposto è quello dell'onorevole Pantano.

Si potrebbe accogliere il concetto suo nel senso di conferire tale facoltà al Governo, per cui possa, con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio superiore di sanità, stabilire delle prescrizioni alle quali vada subordinata la concessione scritta in quest'articolo. Voglio dire una facoltà che non sia d'immediata attuazione, ma che leghi fin d'ora i privati a dover riconoscere l'obbligatorietà delle prescrizioni che si potessero stabilire. Giammai, e lo comprende l'onorevole Pantano, si potrebbero nella legge, consacrare le disposizioni del regolamento da lui indicato.

Oggi non si potrebbero eseguire le disposizioni stabilite nell'articolo 1° di tale regolamento. Interpelli i suoi colleghi della regione siciliana, e sono certo che non gli sarebbero grati se davvero quell'articolo di regolamento diventasse legge, e la legge venisse applicata.

Anzitutto l'istrumento del quale si vuol far uso, l'istrumento Röse, applicato a simili analisi non dà risultati sicuri. Di più bisognerebbe che l'agente del fisco fosse continuamente nelle fabbriche del marsala, del vermouth e di altri vini tipici, per vigilare sull'esecuzione di cotali prescrizioni. Ci vorrebbe un personale adatto, che noi non abbiamo, ed oltre a questo verremmo a creare due altri inconvenienti: uno stato di lotta permanente tra la finanza e i fabbricanti, il quale potrebbe dar luogo oggi ad arbitri, domani a favori dell'Amministrazione; e l'altro inconveniente, che facendo credere ai consumatori interni ed esteri, che la legge garantisce ciò che in realtà non è in grado di garantire, si verrebbe ad ingannare la fede pubblica, si finirebbe per guastare la fama stessa dei nostri prodotti.

Perciò, formulato come è, non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Pantano.

Vengono gli emendamenti degli onorevoli Di San Giuliano e Gianolio che riguardano il marsala, il porto ed il vermouth.

Si sostituisce oggi al sistema duplice precedente, del conto a contingente fisso e della restituzione immediata, il sistema della restituzione immediata per intero.

Fatti i calcoli, si sono avuti quei risultati che sinceramente ho esposti alla Camera. Al paragone della preesistente condizione di cose, il *Marsala* viene ad avere un minore beneficio di 32 centesimi per ogni ettolitro, mentre, ove si accogliesse la proposta dell'onorevole Di San Giuliano e di altri deputati, verrebbe ad avere un profitto di lire 1.48.

La questione è di indole molto delicata; si tratta di una industria di grande importanza, la quale sarebbe la sola forse pregiudicata, ed io non esito ad accogliere tale proposta, riguardo al *marsala* ed al porto, che non può arrecare che un lieve sacrificio all'erario.

Veniamo al *vermouth*.

L'onorevole Pantano s'inganna quando crede che i miei criteri rispetto alle proposte fatte intorno al *vermouth* derivino da più vicina cognizione che io abbia di quell'industria.

Onorevole Pantano, se Ella mi conoscesse di più, saprebbe che simili pensieri non entrano mai nelle mie decisioni.

L'assicuro che ho proceduto rispetto al *vermouth* col medesimo criterio, col medesimo sentimento da me seguito quando, pochi giorni sono, ho respinta una proposta che mi veniva fatta, corroborata da molti argomenti circa il dazio sulle *latte* che vengono dall'estero, unicamente perchè temeva si danneggiasse con essa la esportazione così fiorente e così importante del Mezzogiorno. Non ho pensato che si trattava dell'Alta Italia quando feci le mie proposte riguardo al *vermouth*: ho pensato che si trattava di una grande industria esportatrice italiana. Sa, onorevole Pantano, a che cosa ancora ho pensato? Alle cifre statistiche che l'onorevole Gianolio ha or ora riferite; ho pensato che vi sono diverse qualità di *vermouth*; che per molta parte di esso si adopera del vino inferiore agli 11 gradi, e molte volte si adopera per necessità unicamente dello spirito; perchè se giova il vino quando si tratta di *vermouth* che si consuma in Europa, bisogna adoperare lo spirito quando si tratta di *vermouth* che deve passare l'Equatore.

Ed ho considerato che avviene un esodo doloroso, delle nostre fabbriche di *vermouth* in Francia ed in Svizzera, e siccome io do molta importanza all'industria esportatrice, mi è sembrato far cosa secondo i buoni criteri

dell'economia nazionale, recando in questa Camera le proposte che vi ho recato.

Non potrei però aderire alla proposta del mio amico Gianolio, perchè ritengo che la difesa che io propongo, per questa produzione ed esportazione nazionale, sia sufficiente.

Mi riassumo: accetto l'emendamento degli onorevoli Di San Giuliano, Aprile ed altri, relativo al *marsala*; non accetto relativamente al *vermouth*, nè l'emendamento dell'onorevole Pantano, nè quello dell'onorevole Gianolio.

Presidente. Primo ha chiesto di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Onorevole Sanguinetti, ha facoltà di parlare.

Sanguinetti. Io credeva di poter riuscire a mettere la pace in questa guerra, ma dal momento che l'onorevole ministro ha accettato l'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano ed altri, riducendo da 14 a 13 gradi, la presunta alcoolicità naturale del *Marsala*, rinunzio a svolgere quelle considerazioni, che credevo opportune.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone Sebbene sia uno dei firmatari dell'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano, non parlerò più su quest'argomento. Però debbo chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro delle finanze, se vorrà prestarmi un po' d'attenzione.

All'articolo 16 del Regio Decreto 10 dicembre 1894, si legge quanto segue:

« Pei vini tipici conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza la restituzione in base alla nuova tassa di lire 180 sarà fatta per le esportazioni, che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi. »

Questo decreto naturalmente è stato approvato.

Ora la dizione di quest'articolo ha destato dei dubbi nell'animo dei fabbricanti di *Marsala*; secondo me non ne presenta alcuno, perchè credo debba interpretarsi a questo modo: che dal 10 dicembre, data di quel decreto, fino al 1° luglio 1895 vige ancora la legge del 1889 e che la restituzione debba farsi in base a lire 140 per la tassa di fabbricazione e di lire 40 per la tassa di vendita.

Invece agl'industriali è venuto il sospetto che in questo periodo di tempo, dal 10 di-

cembre 1894 al 1° luglio 1895, loro non compete alcuna restituzione.

Questo sarebbe assolutamente enorme; non può essere, nè io lo credo, ma è giusto che in quest'occasione, l'onorevole ministro dia gli schiarimenti necessari, perchè si tranquillizzi l'animo degl'industriali.

Boselli, ministro delle finanze. Indubbiamente compete la restituzione in ragione di lire 180.

Pipitone. Questo non può essere perchè la dizione dell'articolo è chiara, dice: « dal 1° luglio in poi. » Ora noi domandiamo: dal 10 dicembre 1894, data del decreto, fino al 30 giugno 1895, quale regime vigerà? Quello del decreto o quello della legge passata?

Questo è ciò che domandiamo, poichè il decreto abolisce la legge passata.

Boselli, ministro delle finanze. Ella parla dell'articolo 11 del decreto 10 dicembre...

Pipitone. No, dell'articolo 16.

Boselli, ministro delle finanze. Siccome si dovrà discutere anche quest'articolo, risponderò allora.

Pipitone. Sta bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. Gli emendamenti presentati sono di due specie. Col primo l'onorevole Pantano chiede che la concessione sia subordinata alla prescrizione consacrata nell'articolo primo del regolamento, di carattere igienico. È di nuovo la questione igienica che si presenta alla Camera.

L'onorevole ministro disse che non sarebbe alieno dal considerare anche la questione dell'alcool sotto l'aspetto igienico. La Commissione consente pienamente in tale concetto, però, siccome l'argomento verrà di nuovo in discussione, perchè fu presentato un articolo aggiuntivo dall'onorevole Pantano, così prego l'onorevole Pantano di rimandare questa questione a quando verrà in discussione il suo articolo aggiuntivo.

In quella occasione troveremo modo d'intenderci, perchè anche la Commissione crede che questa questione, per quanto è possibile, debba essere esaminata.

Quanto agli altri emendamenti, avendo l'onorevole ministro accettato quello che si riferisce alla ricchezza alcoolica del vino naturale, impiegato nella fabbricazione del marsala, la Commissione non ha nulla da opporre, e prega la Camera di accettare la modifica-

zione proposta e di respingere gli altri emendamenti, che furono presentati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Consento anch'io che il primo emendamento sia rinviato all'articolo aggiuntivo.

Quanto agli emendamenti intorno al vermouth non ho ragione di insistere, soltanto chiederei all'onorevole ministro, perchè, come ho già detto, si possano sopprimere le parole: *comunque fabbricato*.

Presidente. Anche Lei, nel suo emendamento, usa la stessa frase.

Pantano. Perchè ho riprodotto l'articolo variando soltanto il numero dei gradi 11 in 12; la soppressione delle parole: *comunque fabbricato*, è un emendamento proposto durante la discussione.

Crede che lo stesso onorevole Gianolio, nell'interesse della buona produzione del vermouth dovrebbe convenire che quelle parole: *comunque fabbricato*, non hanno ragione d'essere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Se non avesse ragione d'essere, l'inciso *comunque fabbricato* non starebbe nella legge del 1889.

Presidente. Dunque l'onorevole Pantano consente che quel suo primo emendamento, venga rimandato a più tardi. Non rimane più che l'emendamento circa il grado di ricchezza alcoolica naturale del vino impiegato nella fabbricazione del marsala, che l'onorevole ministro proponeva di 14°, ma che oggi consente, accettando l'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano ed altri, che sia ridotto a 13°. Poi a questo riguardo c'è un emendamento dell'onorevole Gianolio che vorrebbe invece portarlo a 15°.

Gianolio. Lo ritiro.

Presidente. Poi viene l'emendamento dell'onorevole Gianolio per il vino vermouth, che l'onorevole ministro non intende accettare.

Gianolio. Non accettandolo il ministro, quantunque io ritengo giusto l'emendamento, lo ritiro.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 13 emendato di comune accordo tra il ministro e l'onorevole Di San Giuliano, e mercè questo emendamento resta stabilito che invece di 14 gradi si dica 13 gradi.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 14 così concepito:

« Art. 14. *Abbuoni per la esportazione.* — Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti oppure alle frutta,

è concesso l'abbuono della tassa di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o del carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

« Sul cognac estratto dai depositi sotto vincolo doganale ed esportato all'estero, è concesso l'abbuono della tassa mediante detrazione dal carico del registro di deposito.

« L'abbuono della tassa di fabbricazione è di 90 per cento per lo spirito esportato in natura e dell'intera tassa per quello aggiunto, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta e per il cognac, che vengono esportati.

« Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sarà abbuonata la soprata tassa di confine ».

Su questo articolo sono stati proposti tre emendamenti. Il primo degli onorevoli Pantano, Danieli, Fazi, Vischi, De Bellis, Giovannelli, Raccuini, Garavetti, Frascara, Salaris, Di San Giuliano, Compans, Castorina, Pini, Cirmeni, Giordano-Apostoli, Imbriani, Grassi-Pasini, Delvecchio, Ottavi, Visocchi, Nicastro, Calvanese, Aguglia, Vienna, Testasecca, Pais, Pansini, Episcopo, Pipitone, N. Colajanni, tende a sostituire al terzo comma il seguente:

« L'abbuono della tassa di fabbricazione comprende l'intera tassa, tanto per lo spirito esportato in natura, quanto per quello aggiunto, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta, e per il cognac, che vengono esportati ».

Un secondo emendamento è quello dell'onorevole Valli Eugenio, che al penultimo comma vorrebbe aggiungere:

« Sarà abbuonata l'intera tassa di fabbricazione allo spirito esportato all'estero in natura od aggiunto, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta e per il cognac, che vengono esportati ».

Finalmente viene un altro emendamento dell'onorevole Pantano, il quale vorrebbe modificato così l'ultimo comma:

« Sugli spiriti esteri aggiunti in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti, sarà abbuonata la soprata tassa di confine in ragione del 90 per cento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano per isvolgere i suoi emendamenti.

Pantano. Comincio dal dichiarare che ritiro l'emendamento presentato all'ultimo comma dell'articolo, perchè esso urterebbe con i trattati commerciali in base ai quali le merci importate devono godere in paese gli stessi diritti di quelle nazionali. In conseguenza non posso insistere sul secondo emendamento.

Però, siccome tutto l'insieme dei provvedimenti, secondo me, diminuisce la difesa del prodotto nazionale, così mi resta la speranza che, se s'addivene ad un accordo relativamente ai provvedimenti igienici, si possa indirettamente fare anche l'interesse della produzione italiana.

E vado all'emendamento sostanziale, che è stato anche firmato da molti altri miei colleghi.

Presidente. Quello al 3° comma?

Pantano. Sì! Emendamento sostanziale, perchè, dopo quello votato per appello nominale, (su questo mi affretto a dichiarare che non domanderemo appello di sorta) è di una importanza assai grave; perchè se quello riguardava tutto il congegno degli abbuoni, questo riguarda il congegno delicato dell'esportazione. Si tratta di sapere, se le condizioni fatte all'industria degli spiriti in Italia siano tali, da consentire da oggi in poi che vi possa essere effettivamente una esportazione di spirito italiano all'estero. Ora se noi indaghiamo per un momento le tradizioni al riguardo, mi piace di ricordare che l'onorevole Colombo, relatore della Commissione d'inchiesta che precesse la riforma del 1889 (e l'onorevole Colombo non può essere certamente accusato di tenerezza soverchia di quella riforma, che in molte parti combattè), parlando del diritto dei rimborsi per l'alcool esportato, a nome della Commissione d'inchiesta, concludeva che il rimborso deve corrispondere alla vera quantità di alcool esportato, vale a dire che deve essere integrale.

La legge anteriore al 1889 dava i seguenti

rimborsi. Il 90 per cento agli spiriti naturali o in forma di mosti, il 100 per cento ai vini conciatati sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, il 110 per cento pei vini conciatati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione, e pei vini e liquori esportati in botti e bottiglie.

Non ho bisogno di ricordare come quest'ultimo rimborso del 110 per cento fece la fortuna di certi liquori, divenuti mondiali a spese dell'igiene pubblica e dell'erario italiano.

La legge del 1889, disciplinando la materia in base alle conclusioni della Commissione d'inchiesta, stabiliva la misura uniforme del 90 per cento per ogni genere di esportazione di spiriti, di liquori, di mosti, di vino. Però pei vini, la cui miscela era stata fatta sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, dava il 100 per cento; per gli spiriti in natura o aggiunti ai vini, l'abbuono, in virtù dell'articolo 65 si faceva con detrazione dagli accertamenti della fabbrica, la quale detrazione significa rimborso integrale, perchè nelle fabbriche è diviso lo spirito soggetto a tassa, da quello non soggetto a tassa, che rappresenta l'abbuono. E quando dal carico della fabbrica si detrae la quantità di spirito soggetto a tassa, il rimborso è integrale, perchè cade da sè la tassa che si dovrebbe pagare intera.

Questo articolo, che fu applicato dall'Amministrazione delle gabelle nel senso che io dico, ha agevolato, come doveva, l'esportazione degli spiriti italiani, i quali si raccomandavano per la loro bontà di produzione e per un prezzo relativamente mite sui mercati esteri.

Ora la nuova legge viene a determinare un rimborso del 90 per cento sugli spiriti esportati in natura. Perchè questa novità? Quali le ragioni che hanno indotto il Governo ad una misura così grave, la quale equivale a stabilire una tassa di esportazione di 18 lire ad ettolitro sugli spiriti italiani? Infatti in base al dazio di 180 lire per ettolitro la detrazione del 10 per cento vi rappresenta una tassa di 18 lire. E ciò quando nei mercati esteri lo spirito affluisce a buon mercato, e affluisce nelle stesse dogane italiane lo spirito straniero, che è di qualità industriale di prim'ordine, a sole lire 23 l'ettolitro. Con quale coraggio venite a gravare la produzione indigena di 18 lire ad ettolitro, di tassa di

esportazione? Dove mirate? In qual mercato del mondo potranno gli spiriti italiani concorrere cogli spiriti esteri, i quali in altri paesi, come in Austria, hanno invece un premio di esportazione?

Dovendo chiedere la ragione di tutto ciò, io non posso trovarla che in quella tal parte della relazione generale delle gabelle che ieri lessi e che era tutto un pianto di Gernia, perchè le agevolanze date alla esportazione degli spiriti in Italia mettono i nostri industriali in condizione di lottare vigorosamente sui mercati esteri.

Ma se non avete il proposito assoluto di uccidere la esportazione degli alchools, come col sopprimere i depositi fiduciarî avete così allegramente oggi soppresso tre quarti della produzione del cognac in Italia, io non so assolutamente rendermi ragione della vostra proposta.

Mi disse il ministro l'altro giorno: che conveniva alle nostre fabbriche di spirito lavorare bene e forzare colla bontà del genere i mercati esteri a far loro buon viso, senza contare sopra aiuti eccezionali di effimero risultato.

E seguiva affermando che se i grandi stabilimenti esportatori delle Puglie non avevano nel 1895 raggiunta la esportazione precedente, lo dovevano forse alla loro cattiva concia, all'aver confezionato male.

Boselli, ministro delle finanze. No, no, rettifico. Dissi che quei grandi stabilimenti si erano portati nelle Puglie a preparare spiriti di concia per i vini locali, ma che i produttori di quei vini hanno continuato a preferire lo spirito estero. Perguisachè quegli stabilimenti, che fanno del resto dei prodotti ottimi, hanno dovuto mandarli a consumare parte in Lombardia e parte in Isvizzera, non avendo raggiunto il loro scopo di dare, cioè, la concia dello spirito ai vini del paese. Questo io dissi.

Pantano. Io non so se sia esatto che quei tali produttori abbiamo avuto come unico concetto l'alcoolizzazione dei vini...

Boselli, ministro delle finanze. Principale!...

Pantano. Era forse quella una delle forme che entrava nella industria degli spiriti. Ma anche la esportazione diretta di questi spiriti all'estero fu uno dei loro obbiettivi, come lo fu quello di servire di centro di rettificazione a migliaia di piccole fabbriche, le quali non danno che prodotti incompleti di prima

distillazione che, poi, affluiscono a questi stabilimenti centrali ove vengono rettificati e messi in commercio.

Ed il loro prodotto era così buono che la Svizzera che ha il monopolio di Stato e adopera quell'apparecchio Röse che l'Amministrazione italiana non tiene in alcun conto...

Boselli, ministro delle finanze. Quello è buono in un monopolio!

Pantano. No, onorevole ministro. La questione è che da noi non si è mai saputo maneggiare quell'apparecchio. Tanto è vero che ce ne sono nei magazzini molti, creduti inservibili.

In Svizzera, dunque, l'apparecchio Röse è l'apparecchio ufficiale di controllo per l'esercizio del monopolio: ora questo apparecchio ha dimostrato che lo spirito di queste fabbriche è uno dei migliori e più igienici, cosa questa che fu rilevata dal monopolio svizzero dove stanno uomini assai più illuminati ed eminenti di quelli che sventuratamente presiedono in Italia alla cosa pubblica. Perché dunque questi stabilimenti non hanno avuto uno sviluppo confacente alla loro potenzialità? Onorevole ministro, ho già detto che anzitutto le condizioni fatte dal decreto 10 dicembre 1894 dovevano inesorabilmente, fatalmente, deprimendo il lavoro delle piccole fabbriche, deprimere anche quello di questi stabilimenti che ne accentravano tutti i prodotti per rettificarli; oltredichè erano poi anche produttori diretti di spiriti di prima distillazione.

Ma tutto ciò non ha nulla a che fare...

Presidente. Precisamente, onorevole Pantano; mi pare che tutto questo abbia nulla a che fare con l'articolo che ci occupa.

Pantano. Allora rinunzio a parlare!

Presidente. Ma no; onorevole Pantano...

Pantano. Se Ella, onorevole presidente, crede che ciò che io sto dicendo non abbia nulla a che fare con la materia della discussione, io ritengo di non aver nulla a che fare con questo Parlamento, e rinunzio a parlare! (Oh! — Rumori).

Presidente. Ma io ho detto che ha nulla a che fare con l'articolo e non con la materia della legge!

Pantano. Questo articolo stabilisce che il rimborso sia ridotto dal 100 al 90 per cento per l'alcool che si esporta; io sostengo che con ciò si danneggia l'esportazione nazionale; debbo dunque spiegare che questa esporta-

zione non può trovare compenso in tutte le altre disposizioni della legge, le quali, anzichè proteggere, deprimono l'industria.

Come vuole che io possa svolgere il mio concetto se non illustrandolo sotto tutti gli aspetti!

Presidente. Onorevole Pantano, La prego! Io non le impongo dei limiti; ma vede Ella stessa che tutte queste questioni non sono pertinenti a questo articolo!

Pantano. Ho avuto la disgrazia di appassionarmi di questa questione! È questo il mio torto! (Rumori).

Io vi domando, onorevole ministro: come volete che la esportazione non sia depressa, allorchè voi colpite questo spirito con una tassa di 18 lire per ettolitro?

Avete parlato di concorrenza; ed io vi ho fatto osservare che concorrenza è impossibile là dove i termini di essa sono rotti, a discapito di una parte, per virtù di legge.

Come sarà possibile la concorrenza qui in Italia, di fronte a tutte le variazioni le quali vengono indirettamente a proteggere il prodotto estero in danno del prodotto nazionale!

Come sarà possibile la concorrenza sui mercati esteri, quando i nostri generi di esportazione vengono enormemente gravati, mentre i prodotti esteri sono in condizioni completamente diverse?

L'onorevole ministro ha detto che questa industria ha tutta la possibilità di svolgersi e di trovare un largo tornaconto: perchè, finchè i vini saranno pagati 5.75 l'ettolitro, essi saranno compensatori a sè stessi; e quindi l'industria degli spiriti potrà anche sostenere la concorrenza sul mercato interno e sui mercati esteri.

Ma lo stesso onorevole Colombo (e mi piace di citar lui, che fu relatore dell'inchiesta, e che combattè contro la legge del 1889), nel riferire intorno alle condizioni dell'industria italiana ed intorno ai rapporti tra gli spiriti di vino e quelli di cereali, venne a dirci nella sua relazione che il costo di produzione del vino è calcolato a 8 lire l'ettolitro, e che quindi la ragione dell'abbuono al 30 per cento, da lui proposto, per la distillazione del vino corrispondeva ad un prezzo equo di compera calcolato tra le 9 e le 10 lire l'ettolitro.

Presidente. Ma tutto questo è stato detto, onorevole Pantano! L'ha detto anche Lei lungamente nel suo splendido discorso di ieri l'altro! Venga agli abbuoni.

Pantano. Sono agli abbuoni.

L'onorevole Ellena, che l'onorevole ministro ha invocato...

Boselli, ministro delle finanze. Anche Lei lo ha invocato!

Pantano. È vero, ma in qual senso? Ella ha lodato molto le dotte dissertazioni dell'onorevole Ellena. Ebbene, l'onorevole Ellena, rispetto alla questione degli abbuoni, nella Commissione Reale dell'enologia, parlò sempre della necessità (e ci sono degli ordini del giorno che Ella avrebbe dovuto esaminare prima di fare questa legge), parlò sempre della necessità, nel giorno in cui il Governo italiano avesse dovuto diminuire gli abbuoni, di compensare largamente l'enologia col largheggiare su vasta misura nel *drawback*. Voi, invece, venite contemporaneamente a colpire gli abbuoni, che sono la base dell'industria, ed a sopprimere il *drawback*.

Ma giacchè dite d'esser partito da un punto di vista completamente fiscale, io, onorevole ministro, vi faccio una proposta formale, e vi dico: volete voi fare realmente gli interessi della finanza italiana? Abolite tutti indistintamente gli abbuoni, così per i cereali, come per le materie vinose.

Boselli, ministro delle finanze. Se li ha votati la Camera!

Pantano. In tal modo, permetterete almeno la libera concorrenza di tutti di fronte agli spiriti esteri; questi verranno forse rettificati meglio dei nostri, la dogana incasserà parecchi milioni di più; ed in Italia, se un'industria dovrà sopravvivere, vivrà quella soltanto la quale risponda alle condizioni ed ai bisogni veri del paese. Ma fino a che voi presumete regolare la concorrenza con artifizi fiscali, con barriere amministrative, fate almeno che queste barriere siano regolate in modo, onorevole ministro, che l'industria nazionale non sia colpita al cuore.

Voi avete ottenuto, col primo emendamento votato per appello nominale, che gli abbuoni siano ridotti, e credete che sia quella una nuova sensibile risorsa per il bilancio. **E sia. Ma non eccedete.** Se voi manterrete il 90 per cento per l'esportazione, distruggerete le estreme energie dell'industria italiana. Perchè la sola possibilità che noi abbiamo di fare qualche cosa consiste nello accreditare all'estero le nostre acquavite fine; ma se le colpite di un dazio di esportazione, come vo-

lete che possano sostenere la lotta della concorrenza?

E poi, onorevole ministro, io faccio appello alle sue stesse parole. Ella ha detto l'altro giorno che l'industria e l'agricoltura devono camminare di pari passo. Ma è forse in questo modo che voi sperate far rinascere l'armonia fra l'una e l'altra sorgente dell'attività economica italiana, gravando, cioè, completamente la mano su tuttociò che viene dall'agricoltura, per favorire esclusivamente tuttociò che proviene dall'industria? L'armonia delle vere forze produttive di un paese non basta volerla a parole, bisogna tradurla nelle disposizioni delle leggi.

Ella ha censurato coloro i quali guardavano soltanto ad un obiettivo; ha ricordato le tradizioni gloriose della Lombardia, la attività di quella fortunata regione, i canali lombardi.... (*Rumori*).

Presidente. Ma onorevole Pantano, si limiti a svolgere il suo emendamento. Tutto questo è già stato detto ampiamente.

Pantano. Ma Ella, invece di promuovere questa armonia fra le classi agricole e le industriali.... (*Segni d'impazienza*).

Presidente. Onorevole Pantano, io non posso lasciarla continuare!

Ella svolge considerazioni generali che già furono ampiamente svolte più volte. La prego, venga al suo emendamento!

Pantano. Concludo: l'onorevole ministro non raccoglierà da questa legge che tristi delusioni. Di fronte alle grandiose sue illusioni per la ristorazione dell'erario, io veggio la figura del contrabbandiere che sorge dietro al fisco.

Questa legge voi la fate a beneficio del contrabbando e di pochi grandi industriali avariati; ed è giusto che sia così, in questo paese ove regnano le Banche fallite e poche grandi Società private onnipotenti. (*Ooh! — Rumori*).

Il disegno di legge è degno veramente dell'ora che passa; epperò io, di fronte a tutto ciò che è stato detto, di fronte alla violenza che si fa alla discussione, rinunzio a parlare e lascio alla coscienza del paese il giudicarvi. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Pantano, Ella parla a torto di violenza!

Pantano. Sì, violenza!

Presidente. Mi pare che Ella usi molto, anzi troppo del suo diritto di parlare!

Montagna. Chiedo di parlare.

Voci. Chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Permetta, onorevole Montagna. Forse, dopo alcune mie spiegazioni ci potremo intendere.

Montagna. Può darsi. Se non sarò persuaso parlerò dopo.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Si è detto e ripetuto che questo articolo contiene un dazio di esportazione a danno dello spirito nazionale. Invece contiene un premio di esportazione.

Anzitutto io leggo nella legge dell'89 la disposizione identica a quella che io propongo: « In caso di esportazione all'estero è restituita la tassa nella misura del 90 per cento. »

Pantano. Legga l'articolo che segue.

Presidente. Non interrompa.

Boselli, ministro delle finanze. Dopo si è interpretata la legge con una disposizione regolamentare, in modo che l'abbuono diventò del 100 per cento.

Lo spirito prodotto in paese, se di 1^a categoria, ha pagata la tassa, ma con un abbuono del 7 per cento, se di 2^a categoria l'ha pagata con un abbuono del 15 per cento; quindi lo spirito prodotto in paese, ha pagato la tassa con un abbuono medio dell'11 per cento. Per far luogo ad una esatta restituzione, io avrei dovuto proporla in ragione dell'89 per cento, ed ho proposto il 90.

Pantano. E i disperdimenti?

Boselli, ministro delle finanze. Non si esporta spirito prodotto dalle sostanze amidacee, bensì spirito estratto dalle materie vinose il quale paga l'85 per cento di tassa. Quindi, si ha un 5 per cento di guadagno, che, calcolato sulle 180 lire della tassa, corrisponde a 9 lire di premio. Cosicché le 18 lire di dazio degli onorevoli Pavoncelli, Valli e Pantano, si mutano invece in 9 lire di premio. Voglia la Camera votare l'articolo come è proposto.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Permettano! l'onorevole Montagna ha lasciato che il ministro desse delle spiegazioni, ma aveva già ottenuta la facoltà di parlare e devo mantenergliela.

Montagna. La ringrazio.

Presidente. Non è il caso di ringraziamenti.

Ella è nel suo diritto. Cerchi però di essere breve!

Montagna. Le spiegazioni dell'onorevole ministro, mi dispiace di doverlo dire, lasciano le cose come sono.

Boselli, ministro delle finanze. La Camera deciderà!

Imbriani. Mi dispiace; ma Ella, onorevole ministro, in questa quistione non ci capisce proprio niente. (*Oh! — Si ride.*)

Boselli, ministro delle finanze. Ci capirà Lei!

Presidente. Onorevole Imbriani, faccia silenzio!

Montagna. Con questa disposizione il ministro crea una sperequazione tra l'alcool estero e quello nazionale, e cioè una protezione di 18 lire all'alcool estero in danno al nazionale.

Questa è la tesi che intendo dimostrare.

Presidente. Mi raccomando la brevità.

Montagna. Le assicuro che è una questione importantissima.

Presidente. Non dico che non sia importante; le ho raccomandato soltanto di essere breve.

Montagna. L'alcool estero può venir in Italia sotto la forma d'importazione temporanea. Questo avviene quando si ha bisogno di conciare vini sotto la vigilanza della finanza; in questo caso s'importa alcool estero, si lascia nel circuito doganale, s'immette nel vino, e poi si riesporta col vino.

Quest'alcool non ha toccato il suolo italiano; per conseguenza non ha subito nessuna specie di pagamenti di tassa.

Invece l'alcool nazionale, così dice il ministro, gode di una riduzione di tassa per il sistema degli abbuoni.

Ma gli abbuoni che dalla legge Doda in poi sono serviti a stabilire dei veri premi di produzione, traggono la loro origine da una grande ragione di equità. Infatti esigendosi dal produttore nazionale l'imposta sul prodotto greggio, vale a dire sul prodotto della prima distillazione, era necessario dargli un compenso per i diversi disperdimenti, onde non metterlo in una condizione di sperequazione di fronte al prodotto estero. Il prodotto nazionale per tutti i diversi stadi, pei quali deve passare per divenire atto al consumo, subisce notevoli e vari disperdimenti.

Bisognava trovare un coefficiente che compensasse tali disperdimenti.

E si trovò che il 10 per cento era il coefficiente che valeva a compensare il fabbricatore nazionale di tutte le perdite, che il prodotto deve subire per divenire atto al consumo.

Se l'onorevole ministro interroga in proposito la Direzione generale delle gabelle, sentirà che c'è tutta una pratica voluminosa tra il nostro ministro delle finanze ed il ministro delle finanze austriaco, il quale vedeva in questo abbuono del 10 per cento un premio mascherato dato al nostro prodotto, in concorrenza del prodotto straniero.

Orbene, gli stessi stranieri finirono con persuadersi che quel 10 per cento rappresenta il compenso per la perdita.

E poi, onorevole Boselli, oggi stesso venne provato che, traversando i diversi stadi della lavorazione, il produttore nazionale si trova di fronte a quelle tali *teste* e *code*, alle quali non si dà valore, ma che debbono pure essere contemplate agli effetti della tassa.

Ora non è anche quello un coefficiente di perdita?

Anche quegli alchools che non hanno valore commerciale sono gravati dall'imposta; e questi sono tanti coefficienti che fanno sparire questi abbuoni nei quali Ella ravvisa un vantaggio per il fabbricante.

Nella prima parte stessa di questo articolo è detto che per l'alcool destinato alla esportazione, sia in natura, sia mescolato ai vini, l'abbuono dell'imposta si fa mediante detrazione degli accertamenti.

Ora noi Le domandiamo soltanto, onorevole Boselli, ch'Ella faccia lo stesso trattamento al produttore nazionale.

Diversamente Ella viene ad applicare un dazio di esportazione di 18 lire sull'alcool nazionale. Così, essendo non so davvero quale sentimento possa aver ispirato all'onorevole ministro una siffatta proposta, e non so quale ragione potrebbe giustificarla.

Presidente. Veniamo ai voti. Vi sono dunque due emendamenti. Il primo dell'onorevole Pantano e di altri deputati è così concepito:

« Sostituire al terzo comma il seguente:

« L'abbuono della tassa di fabbricazione comprende l'intera tassa, tanto per lo spirito esportato in natura, quanto per quello aggiunto, in presenza degli agenti dell'amministrazione,

ai vini, ai mosti od alle frutta, e per il cognac, che vengono esportati. »

(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Pantano è respinto).

Viene ora un altro emendamento proposto dall'onorevole Valli:

« Sarà abbuonata l'intera tassa di fabbricazione allo spirito esportato all'estero in natura od aggiunto, in presenza degli agenti dell'amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta e per il cognac, che vengono esportati. »

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 14 del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

« Art. 15. Prescrizione delle restituzioni e degli abbuoni. — Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di concia.

« Gli abbuoni e le restituzioni di tassa, di cui nei due articoli precedenti, non domandati nel termine di anni due dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti. »

(È approvato).

« Art. 16. Ingiunzione - Prescrizione della azione pel risarcimento degli errori di liquidazione. — Le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti, od in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in più del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini.

« La prescrizione biennale è estesa ai rimborsi di tassa per sospensione di lavoro nelle fabbriche in causa di forza maggiore. »

(È approvato).

« Art. 17. Spese di vigilanza a carico degli interessati. — Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti

e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso e sulle fabbriche di aceto. »

(È approvato).

« Art. 18. *Pene per la fabbricazione clandestina.* — La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore a mille lire, dovrà essere ritenuta come ammontante a questa somma.

« Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

« La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dall'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificati. »

A quest'articolo l'onorevole Pantano propone la soppressione dell'ultimo comma.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Siccome è uno degli articoli fatti appositamente per impedire una delle frodi che si commettono dippiù, per conseguenza non posso accettare la proposta di soppressione dell'onorevole Pantano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Oramai io sono sotto l'incubo dei richiami dell'onorevole presidente.

Presidente. Me ne duole, ma è mio dovere!

Pantano. Vorrei pregare la Camera, di rendersi esatto conto dell'articolo, che sta per votare, e delle gravissime sue conseguenze.

Ecco di che si tratta.

In quest'articolo sono comminate delle pene, le quali, senza pregiudizio di quelle già consentite dalle leggi passate, vengono ad aggravarsi su coloro, che intendono frodare, con lavorazioni clandestine l'erario.

E su questo non c'è nulla da dire. Soltanto la difesa che il fisco intende di fare a sè me-

desimo è tale che può convertirsi in una vera e propria offesa alla libertà e alla sicurezza dei cittadini.

Si tratta nientemeno che di questo. (*Conversazioni*).

Prego la Camera di ascoltarmi con attenzione perchè si tratta veramente di una questione di grande importanza. Se non vogliono ascoltare rinunzierò a parlare.

Voci. Parli! parli!

Pantano. Non è impossibile che qualcuno di coloro che mi ascoltano possa cadere nei tranelli di questo articolo, il quale commina una multa pari a dieci o dodici volte il valore del genere distillabile: cosicchè, il proprietario di una cantina la quale abbia per 6000 lire di vino, se cade in contravvenzione, dovrà pagare 60,000 lire di multa ed esser inoltre condannato da uno a tre anni di carcere.

Si badi bene che il carcere e la multa colpiscono non chi si trova là sul posto, ma il proprietario della cantina.

Dopo questa piccola introduzione, spiegherò qual'è il caso che può verificarsi. Secondo quest'articolo, si considera come prova di fabbricazione clandestina la semplice presenza nello stesso locale, o in locali attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche o alcoolizzabili, le quali possono essere cereali, patate, feccie di vino, frutta, ecc.

Aggiungo, a maggiore delucidazione, che la maggior parte delle sette o ottomila distillerie agricole italiane si servono del sistema primordiale dei lambicchi; e non c'è angolo di Italia, dove l'ultimo stagnaio non sappia improvvisarvi un lambicco di piccola portata.

Questi lambicchi sono composti di una piccola caldaia, di un cappello con un relativo serpentino e di un refrigerante; tre pezzi che si scompongono facilmente.

Certamente io mi rendo conto delle difficoltà dell'amministrazione. L'amministrazione dice: tutte le volte che noi andiamo per sorprendere una fabbrica clandestina troviamo che i frodatori tengono le vedette, e appena sono avvertiti dell'appressarsi degli agenti di finanza rompono il serpentino, che è la parte essenziale dell'apparecchio, cosicchè, quando gli agenti si presentano, siccome apparecchio vero di distillazione non c'è, non possono contestare la contravvenzione, e si trovano nella impossibilità di reprimere le

frodi, a meno che non si riesca a sorprendarli all'improvviso.

Ora per levarsi la noia di questa sorveglianza oculatissima e per poter colpire regolarmente ogni distillazione clandestina, ci si propone di dichiarare che costituisca prova di fabbricazione clandestina il semplice fatto che si trovi in un locale qualunque un pezzo qualsiasi di apparecchio di distillazione presso una materia distillabile. E così può avvenire che, se alcuno di noi qui alla Camera, il quale produca patate o frumento, vino o frutta, si trovi in poco buona armonia col suo colono, basterà che questi prenda un pezzo qualunque di lambicco, che si può far fabbricare da qualunque stagnaio, e lo metta nel vostro magazzino o nella vostra cantina, perchè una guardia di finanza possa prendervi la contravvenzione e farvi condannare ad una multa pari a 10 volte il valore del vostro vino ed a due o tre anni di carcere. È serio tutto ciò?

Comprendo che l'Amministrazione delle finanze debba trovar modo di garantirsi dalle frodi. Ma escogitate altri mezzi, io li voterò; ma non posso assolutamente votare l'abolizione della inviolabilità del domicilio e della libertà personale. Perchè in questo modo ognuno può essere soggetto alla malevolenza del fisco.

Io stesso ho dovuto intercedere, alcuni mesi fa, presso l'Amministrazione per una distinta famiglia di possidenti i quali erano tenuti a pagare credo un 50,000 lire perchè in una loro campagna a dieci o dodici ore dal paese, altri aveva, a loro insaputa, distillato delle vinacce: ebbene, per grazia ottennero di pagare una cifra complessiva non ricordo bene se di 8 o 10 mila lire.

Se questo avveniva colla vecchia legge, che cosa avverrà con queste nuove disposizioni?

Perciò propongo la soppressione dell'ultimo comma, affinchè resti assolutamente immutata la vigente legislazione. Se gli attuali poteri disciplinari e regolamentari non sono ritenuti sufficienti, potrà sempre l'Amministrazione introdurre qualche altra modificazione; ma, ripeto, io non potrò mai approvare una proposta che sarebbe la negazione di ogni libertà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. Come ho già avvertito alla Camera, la Commissione si fermò specialmente

sulle pene introdotte nel disegno di legge. Parve pure alla Commissione che queste pene si presentassero sotto un aspetto di gravità non indifferente. Ma dopo maturo esame, ponderate le ragioni e le considerazioni, che abbiamo svolto nella relazione e di cui dirò brevemente, essa dovette venire nella convinzione che realmente si dovessero approvare in questa parte le disposizioni contenute nel disegno di legge ministeriale.

Avverto innanzitutto, e l'onorevole Pantano lo sa, che tutte le Commissioni che si occuparono del contrabbando e della fabbricazione clandestina, tutte ebbero a lamentare la insufficienza delle pene stabilite nelle varie leggi. La stessa Commissione d'inchiesta, di cui faceva oggi cenno l'onorevole Pantano e della quale fu relatore l'onorevole Colombo, sottoponeva al Governo il quesito se non si dovesse introdurre nelle disposizioni di legge relative agli spiriti anche una pena corporale come era stabilita per le altre contravvenzioni in materia di finanza. L'onorevole Pantano osserva che in ogni caso si dovrebbe sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 18.

Ma appunto questo capoverso contempla una specie di frodi dallo stesso onorevole Pantano accennate e che si verificano con danno dell'Amministrazione. Del resto questo capoverso non ha l'intendimento e la portata attribuitagli dall'onorevole Pantano. Non basta la esistenza di una materia qualsiasi alcoolizzabile od alcoolica per autorizzare l'applicazione della pena comminata nell'articolo, ma è richiesta la presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili.

Ora domando se in queste circostanze non si verifichi quasi sempre quella specie di fabbricazione clandestina che l'Amministrazione ha voluto colpire.

Ma l'onorevole Pantano disse: Quando a qualcuno venga in mente di nascondere dei pezzi di lambicco nel fondo di un altro, e gli agenti della finanza li trovino, sussisterà la contravvenzione? È evidente che in questo caso non potrebbe sussistere.

D'altronde, quando troviamo le circostanze e gli estremi che si sono voluti contemplare nell'articolo 18 allora debbono davvero sussistere le pene sancite dalla legge. Non aggiungiamo altro e preghiamo la Camera di respingere l'emendamento Pantano,

lasciando l'articolo così come è proposto dalla Commissione.

Montagna. Chiedo di parlare.

Voci. Chiusura! Ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Zavattari. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Parli.

Zavattari. Prego la Camera di non approvare la chiusura della discussione.

Si tratta di un articolo molto importante per il quale una guardia di finanza, d'accordo con qualche contadino, può, come ha detto l'onorevole Pantano, far condannare a suo beneplacito come contrabbandiere qualunque proprietario.

Presidente. Pongo a partito la chiusura. Chi l'approva sorga.

(La chiusura è approvata).

Imbriani. Chiediamo la votazione nominale sull'emendamento Pantano.

Presidente. Presenti la domanda sottoscritta da quindici deputati.

Imbriani. Non occorre: ai termini del regolamento, essendo chiesta la votazione nominale, Ella deve domandare se quindici deputati appoggino questa proposta.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha chiesto la votazione nominale sull'emendamento Pantano. Domando se questa proposta sia appoggiata da quindici deputati.

(Più di quindici deputati appoggiano la proposta di votazione nominale).

Voci al centro. A domani! a domani! *(Rumori).*

Voci a sinistra. No! Ora! ora!

Boselli, ministro delle finanze. Posso parlare io; così si riapre la discussione.

Pantano. È inutile! Lei respinge tutto; quindi, è inutile che parli. *(Altre interruzioni a sinistra).*

Presidente. Facciano silenzio; altrimenti levo la seduta!

Più di quindici deputati hanno chiesto la votazione nominale. Si procederà quindi alla votazione nominale sull'emendamento dell'onorevole Pantano, col quale si propone la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo 18.

Di Rudini. Chiedo di parlare per la posizione della questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

Di Rudini. Mi pare che, secondo le consuetudini della Camera, non si debba votare la soppressione d'un comma, ma l'approvazione o la disapprovazione di esso.

In sostanza si viene allo stesso risultato; ma credo che il modo da me indicato sia più conforme alle nostre consuetudini parlamentari.

Presidente. Ella stesso, onorevole Di Rudini, riconosce che l'uno e l'altro metodo in sostanza si equivalgono.

Se io dissi di mettere a partito la soppressione dell'ultimo comma, si fu perchè la soppressione venne specificamente chiesta, mentre non fu chiesta da alcuno la divisione dell'articolo. Se si fosse chiesta la divisione dell'articolo, allora, dopo la prima parte, avrei posto a partito l'approvazione dell'ultimo comma, e coloro che intendono sia soppresso avrebbero votato contro. Del resto non ho nessuna difficoltà di mettere a partito l'approvazione del comma, così com'Ella dice.

Pongo dunque anzitutto a partito la prima parte dell'articolo, e cioè il primo ed il secondo comma.

(I primi due comma dell'articolo 18 sono approvati).

Si procederà ora alla votazione nominale sull'ultimo comma dell'articolo 18.

Coloro, che intendono approvarlo risponderanno *sì*; quelli, che non intendono approvarlo, e cioè intendono che sia soppresso conformemente alla proposta dell'onorevole Pantano, risponderanno *no*.

Facciano silenzio. Si faccia la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Presidente. La Camera non essendo in numero, si procederà nuovamente alla votazione nella seduta di domani.

La seduta termina alle 20.20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Rinnovamento della votazione per appello nominale intorno ad un emendamento del deputato Pantano.

2. Interrogazioni.

3. Elezione contestata del collegio di Caltagirone (eletto Crispi).

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro (44).

Discussione dei disegni di legge:

5. Dieciassette disegni di legge per eccedenze d'impegni e per maggiori assegnazioni su vari bilanci dell'esercizio finanziario 1893-94 (dal n. 2 al 18).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96 (36).

7. Sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito (58). (*Urgenza*)

8. Sull'ammissione al volontariato di un anno (93).

9. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 (37).

10. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 (33).

11. Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1894 relativo al personale degli uffici finanziari (46).

12. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 (41).

13. Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale, soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848 (69).

14. Proventi delle cancellerie e spese giudiziarie (71).

15. Convalidazione del Regio Decreto 9 dicembre 1894, n. 531, sulla importazione temporanea dei grani e degli zuccheri (47).

16. Conversione in legge del Regio Decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiariae perpetue (70).

17. Contingente della leva sui nati nel 1875 (98).

18. Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese (77).

19. Provvedimenti relativi al personale del Real Corpo del Genio civile (75).

20. Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1894, n. 437 relativo ai funerali del generale Giacomo Durando (110).

21. Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1895, n. 20 relativo ai funerali del comm. Gennaro Celli, procuratore generale presso la Corte di appello di Milano (111).

22. Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario (63). (*Urgenza*)

23. Modificazioni alla legge doganale (92).

24. Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza (45).

25. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1894-95 (19).

ERRATA-CORRIGE

☐ All'emendamento proposto dai deputati Pantano, Danieli, Ottavi ed altri e che si trova a pagina 1140, (tornata 13 luglio) si aggiunga il nome del deputato Compans.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma. 1895 — Tip. della Camera dei Deputati